Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 162 del 13 luglio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
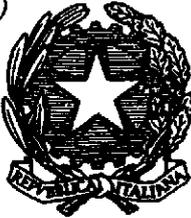
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 47

CIRCOLARE 5 giugno 1990, n. 425.

Circolare esplicativa del testo unico delle disposizioni di legge concernenti gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76.

SOMMARIO

CIRCOLARE 5 giugno 1990, n. 425. — *Circolare esplicativa del testo unico delle disposizioni di legge concernenti gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76:*

CIRCOLARI

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

CIRCOLARE 5 giugno 1990, n. 425.

Circolare esplicativa del testo unico delle disposizioni di legge concernenti gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76.

Alla regione Campania
Alla regione Basilicata
Alla regione Puglia
Alla regione Calabria

PARTE PRIMA

1. Considerazioni introduttive

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 1990 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 marzo 1990, relativo al testo unico indicato in oggetto, entrato in vigore il 27 aprile 1990.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo con l'articolo 4 del decreto legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288.

Come è noto, in dipendenza del sisma che colpì i territori della Campania, Basilicata e Puglia nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 furono emanate norme urgenti per far fronte all'emergenza determinata dalla calamità (cfr. DD.LL. nn. 776 e 799/1980 nonché DD.LL. nn. 11, 19 e 24 del 1981) e successivamente disposizioni dirette alla ricostruzione e allo sviluppo economico delle zone terremotate mediante la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione del D.L. n. 75 del 1981, che ha costituito il quadro di riferimento essenziale per l'attuazione degli interventi pubblici e privati.

Tale impianto normativo sotto vari profili ha peraltro subito ricorrenti adeguamenti, prevalentemente mediante decreti legge - non sempre specifici - a cominciare dal D.L. n. 333 del 1981, cui hanno fatto poi seguito i decreti legge n. 57 e 696 del 1982, e principalmente il D.L. n. 19 del 1984, nonché i decreti legge nn. 48 e 309 del 1986, i decreti legge nn. 8 e 474 del 1987, convertiti dalle leggi n. 120 del 1987 e n. 12 del 1988 e, da ultimo, la legge n. 48 del 1989.

In presenza di un assetto normativo non sempre coerente e ordinato era stata varie volte espressa l'esigenza - specialmente da parte degli amministratori locali chiamati in modo rilevante a dare attuazione alla disciplina per la ricostruzione delle zone terremotate - che fosse data chiarezza al sistema mediante un apposito testo unico.

Tale richiesta era stata esternata anche nel corso di audizioni svoltesi in sede parlamentare, l'ultima delle quali presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati il 15 dicembre 1987.

Il Parlamento già con l'articolo 14 della legge 18 aprile 1984, n. 80, aveva previsto a tal fine specifica delega, diretta all'emanazione di un testo unico contenente tutte le disposizioni di legge vigenti per gli interventi nei territori della Campania e della Basilicata, colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Tale delega non fu, peraltro, esercitata a motivo della non ancora raggiunta (a quell'epoca) stabilizzazione del sistema normativo, che infatti subì successivamente vari altri incisivi ritocchi.

Ulteriori deleghe, delle quali ugualmente mancò la utilizzazione, erano state poi conferite con il concorso dei vari gruppi politici - ed in presenza altresì di specifiche iniziative parlamentari, come quella del Senatore Pagani (atto n. 1496) - prima, mediante la disposizione recata dall'articolo 2 della legge n. 12 del 1988, e, successivamente, mediante l'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Dopo quasi un decennio dall'evento calamitoso la necessità di certezza giuridica è sempre più aumentata e d'altra parte è da ritenere raggiunta nella materia in esame quella "tregua legislativa", senza la quale precario e scarsamente utile si rivelerebbe un testo unico.

Per tale ragione con l'articolo 4 del decreto legge 30 giugno 1989,n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, da ultimo è stata prevista ulteriore delega diretta all'emanazione entro il 31 marzo 1990 dell'indicato testo unico.

In attuazione di tale ultima delega è stato emanato il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. Struttura del testo unico

Il provvedimento è articolato in sette titoli e strutturato con la maggiore aderenza possibile alla già citata legge 14 maggio 1981, n. 219, della quale costituisce il necessario aggiornamento e la conseguente razionalizzazione, come sarà posto in evidenza, ove necessario, nel commento che segue relativo ai vari articoli.

A tal riguardo è da precisare che il Consiglio di Stato si è pronunciato nell'Adunanza Generale dell'8 giugno 1989 sul testo che era stato predisposto ai fini della (precedente) delega da esercitare entro il termine del 30 giugno 1989, stabilito con l'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 48 del 1989.

La struttura del provvedimento, che riproduce le osservazioni formulate nell'indicato parere, è rimasta sostanzialmente identica, risultandovi inserite soltanto talune disposizioni sopravvenute al 30 giugno 1989 (cfr. art. 3, c. 5 e art. 97).

3. Contenuto del testo unico

3.1. Cenni sulle norme recepite in relazione alla data della loro vigenza.

Il comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legge n. 245 del 1989 ha stabilito che nel testo unico devono essere ricomprese le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989 ed emanate per effetto dei cennati eventi sismici.

Tale specifico limite temporale previsto dalla delega legislativa ha comportato due conseguenze.

Sotto un primo riflesso si precisa che sono state recepite nel testo unico anche le disposizioni per le quali la data del 31 dicembre 1989 costituiva l'ultimo giorno della loro vigenza, onde esse non erano vigenti alle date dell'emanazione del testo unico (30 marzo 1990) e della sua entrata in vigore (27 aprile 1990).

Vanno ricordate a tal riguardo le disposizioni di cui:

a) all'articolo 17, comma 4, in materia di sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica localizzati nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata;

b) all'articolo 49, comma 12, per il quale nei comuni terremotati dichiarati sismici l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire anche in assenza dei programmi pluriennali previsti nell'articolo 13 della legge Bucalossi (n. 10/1977);

c) all'articolo 74, comma 1, relativo all'esenzione IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate per riparare o ricostruire il patrimonio edilizio privato e pubblico colpito dal sisma;

d) all'articolo 87, comma 3, attinente ad una certa utilizzazione finalizzata dei fondi disponibili dell'INAIL ai sensi dell'articolo 64 della citata legge n. 219/1981;

e) e, da ultimo, all'articolo 104, nel quale per lavori non eccedenti l'importo di 200 milioni è sostanzialmente previsto l'esonero delle imprese dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.

Sotto un secondo profilo è da sottolineare che delle cinque indicate disposizioni quella relativa all'esenzione IVA è stata prorogata (sino al 31 sicembre 1992) con disposizione emanata successivamente al 31 dicembre 1989 (cfr. l'articolo 3, comma 7, del decreto legge 1° marzo 1990, n. 40, riprodotto nell'art. 3, comma 8, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90).

Tuttavia la formulazione della delega legislativa non ha consentito di recepire nel testo unico tale ultima norma di proroga, perché non in vigore alla data del 31 dicembre 1989 (va al contempo ricordato che detta statuizione di proroga non ha ancora superato l'esame parlamentare nel contesto della conversione dell'intero decreto legge).

Stante la indicata preclusione, si è ritenuto di effettuare nell'articolo 113, con norma di coordinamento, un implicito raccordo con il citato articolo 3, comma 7, del D.L. n. 40.

Quanto poi alle altre ricordate fattispecie - e cioé le disposizioni sub b), d) ed e) - la recentissima legge 31 maggio 1990, n. 128 ne ha previsto la proroga, con effetto dal 1° gennaio 1990 (cfr. art. 29), secondo quanto sarà precisato in sede di commento agli articoli 49, 87 e 104.

3.2. Cenni sulle norme recepite in relazione al concetto di "interventi pubblici"

Alla stregua della disposizione di delega, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 245 del 1989, il contenuto del testo unico è costituito dalle norme, all'uopo coordinate, vigenti - come già indicato - alla data del 31 dicembre 1989 e concernenti interventi pubblici resi necessari da calamità sismiche, indicate nella stessa legge di delega mediante un riferimento sia temporale che territoriale.

Va prioritariamente sottolineato che ai fini della individuazione delle norme da recepire è stata accolta una nozione in senso lato del termine "interventi pubblici".

Sono state cioé collocate nel testo unico non solo le norme istitutive dei vari tipi di agevolazioni, di

contributi, di sussidi, di esecuzione di opere a carico degli enti pubblici, ma anche le norme strumentali a detti interventi, come le norme di organizzazione ad essi preordinate, le norme sanzionatorie delle deviazioni presenti nella fase della concessione delle agevolazioni o in quella della utilizzazione delle stesse, etc.

3.3. Cenni sulle norme recepite in relazione al carattere "sismico" degli eventi calamitosi

La corretta interpretazione della norma di delega, benché ispirata a canoni sistematici, non ha potuto ovviamente consentire il recepimento di norme originate da calamità diverse da quelle sismiche, ancorché abbattutesi su alcune delle regioni considerate nella delega stessa: è il caso delle norme (tranne alcune) contenute nei vari articoli del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, emanato per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise (Basilicata) e in altri comuni interessati dal dissesto del territorio causato dalla frana del 1987; è il caso, inoltre, delle norme emanate per fronteggiate i danni derivanti dal fenomeno del bradisismo verificatosi nell'area flegrea (decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 784); è il caso, infine, della normativa concernente il programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitna di Napoli di ventimila alloggi, nonostante tale disciplina risulti contenuta nella stessa citata legge n. 219 del 1981 (Titolo VIII), la quale ha costituito, come già anticipato, l'impianto normativo del testo unico.

Ed infatti i cennati interventi edilizi non presentano alcuna connessione con l'evento sismico del 1980-81, che pure colpì l'area napoletana.

D'altra parte è da ricordare che l'apposito disegno di legge diretto a definire gli interventi per il completamento del suindicato programma straordinario, già approvato dalla Camera dei Deputati il 31 marzo 1989, non e stato ancora esaminato dal Senato (Atto n. 1715).

3.4. Cenni sulle norme recepite in relazione agli eventi sismici indicati dal legislatore

Come già anticipato, il contenuto della delega è delimitato altresì dagli eventi sismici individuati mediante un preciso riferimento sia temporale che territoriale.

Il testo unico in esame, perciò, non solo non è il testo unico generale in materia di calamità naturali, ma neppure quello specifico in materia di calamità sismiche, trovandovi collocazione soltanto le norme attinenti ad alcune di queste ultime calamità.

Per effetto di tale puntualizzazione perciò sono rimaste estranee al testo unico anche varie norme ancorché emanate in dipendenza di altri eventi sismici, taluni dei quali *poi* verificatisi proprio in alcune delle regioni considerate nella legge di delega ma in epoca differente.

E' il caso delle norme contenute nel decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge n. 363 del 24 luglio 1984, concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 7 e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

E' il caso ancora del decreto legge 3 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, recante provvedimenti per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea, colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, sebbene nell'articolo 1, comma 1, di detto provvedimento sia contenuto un rinvio alla disciplina prevista dalla citata legge n. 219/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

La stessa preclusione non è però derivata anche nei confronti della normativa emanata con il decreto legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della Campania, Calabria e Basilicata, danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982.

Ed invero detto inconveniente non si è verificato perché il Senato (cfr. Resoconto Assemblea del 13 novembre 1987) accolse uno specifico emendamento del Sen. Perugini alla originaria norma di delega - che riguardava i soli

terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 verificatisi nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia - diretto ad includere nell'emanando testo unico anche le disposizioni rese necessarie dal terremoto del 1982, abbattutosi oltre che nei territori delle predette regioni (già terremotati nel 1980 e 1981) anche in taluni vicini comuni della Calabria.

In realtà l'indicato emendamento costituiva il naturale raccordo con l'articolo 1, comma 4, di detto D.L. n. 129/1982, e con l'articolo 6, comma 11, del D.L. n. 8/1987.

Nel 1982, infatti, il Governo era stato incaricato di presentare entro tre mesi un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni danneggiati dal sisma del 1982 "secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219". Specificava poi la norma che "a tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati".

Nel 1987 poi, in assenza della indicata specifica iniziativa legislativa, era stato sancito il generico rinvio alle norme, in quanto compatibili, di cui alla legge n. 219/1981 e successive modificazioni.

L'auspicata "considerazione unitaria", non effettuata nel 1982, è stata possibile in sede di testo unico per effetto del ricordato emendamento alla norma di delega, che è risultata, poi, formulata in senso conforme in tutti i successivi testi legislativi, compreso il D.L. n. 245/1989 (art. 4), che è alla base del testo unico.

Per effetto perciò di detta considerazione unitaria trova di norma applicazione in ordine ai cennati comuni della Calabria, terremotati nel marzo 1982, la disciplina dettata dalla legge n. 219 e successive modificazioni concernente i comuni danneggiati, recepita nel testo unico.

Tale estensione normativa opera nei confronti di detti comuni prevalentemente in senso favorevole; si pensi in particolare alle risorse finanziarie, che non è più

necessario stanziare ad hoc, con vincolo di destinazione specifica, come avvenuto in passato, con l'articolo 2 del citato decreto legge n. 129 del 2 aprile 1982 e successivamente con l'articolo 6, comma 11 del già ricordato decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, dovendosi far fronte, per contro, alle esigenze della ricostruzione e della riparazione del patrimonio immobiliare terremotato di detti comuni della Calabria mediante imputazione dei relativi oneri a carico del fondo istituito con l'articolo 3 della legge n. 219 del 1981, sulla base del riparto dei corrispondenti stanziamenti effettuato dal CIPE ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Peraltro trova applicazione nei confronti di detti comuni terremotati della Calabria a decorrere dal 27 aprile 1990 anche la disciplina in materia di agevolazioni IVA, contenuta nel testo unico (art. 74), che è meno favorevole di quella introdotta con il comma 5 dell'articolo 1 del cennato D.L. n. 129/1982, sotto il profilo sia della durata sia della estensione.

4. Natura giuridica del testo unico. Conseguenze

Come innanzi chiarito, il testo unico è stato emanato in base ad un provvedimento legislativo di delega che aveva conferito al Governo la facoltà di apportare alla allora vigente legislazione le modifiche necessarie per il coordinamento.

La disciplina di tale delega era contenuta nell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474, che stabiliva: il termine per l'emanazione del testo unico (22 luglio 1988); il campo di applicazione ai territori interessati (Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) ed agli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982; il cennato principio concernente le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme da includere nel testo unico (norme di coordinamento) ed il riferimento alla data di vigenza delle predette norme (data di entrata in vigore della legge di delega: 22 gennaio 1988).

Con l'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, il termine per l'emanazione del testo unico è stato differito al 30 giugno 1989.

Con l'articolo 4 del decreto legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, il termine per l'emanazione del testo unico è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1990, mentre la data di riferimento della vigenza delle disposizioni da includere nel testo unico è stata differita al 31 dicembre 1989.

In sostanza il principio direttivo per la delega, formulato nell'articolo 2 della legge n. 12 del 1988, consisteva nella facoltà del Governo di introdurre modifiche alle norme legislative da recepire nel testo unico, limitatamente però alle esigenze del coordinamento delle norme stesse, al fine di assicurarne la più completa operatività.

"Si tratta quindi - come sottolineato dal Consiglio di Stato nel citato parere reso nell'Adunanza Generale dell'8 giugno 1989 - di un testo unico non meramente ricognitivo, ma di un testo normativo che importa una novazione delle precedenti fonti, sulla base della delega di poteri contenuta nella legge."

Poiché, come chiarito, nel testo unico è individuabile anche una esigua innovazione normativa che si riconnette al potere del Governo di apportare modifiche per esigenze di coordinamento, consegue che mentre l'efficacia delle disposizioni recepite senza modifiche decorre di norma (salvo, cioé, diversa specifica statuizione) dalla data dell'entrata in vigore delle stesse, quella delle disposizioni di coordinamento e l'abrogazione delle norme non recepite ed incompatibili decorre, invece, solo dal 27 aprile 1990, data di entrata in vigore del testo unico.

Mette conto, da ultimo, soffermarsi su un altro corollario del carattere normativo del testo unico.

Qualche norma della legge n. 219/1981 si configurava come statuizione non suscettibile di applicazione reiterata, ma unica, con la conseguenza che, intervenuta già detta applicazione alla data del 31 dicembre 1989, non sarebbe stato possibile recepire nel testo unico la norma stessa.

Tuttavia, talora - ove è stato possibile - il recepimento è avvenuto, previo adattamento della formulazione della norma.

Si consideri, ad esempio, l'art. 37 della legge n. 219, relativo alla approvazione da parte del CIPE, secondo una specifica articolata procedura, di un programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, in effetti poi dal CIPE approvato verso la fine del 1981.

La disciplina dell'art. 37 è stata tuttavia recepita nell'art. 46 del testo unico, ma con opportuni adattamenti finalizzati alla adozione di eventuali modifiche che il CIPE dovesse ravvisare necessarie in ordine a detto programma integrativo.

Si vedano inoltre della legge n. 219/1981 anche gli articoli 45 e 48, comma 3, recepiti, rispettivamente, negli articoli 44 e 56, comma 3, del testo unico.

PARTE SECONDA

TITOLO I
(Organizzazione degli interventi)

Art. 1 - L'-rticolo 1 è diretto a delimitare con esattezza l'area territoriale cui si riferisce la normativa del testo unico; a tal fine trovano ivi indicazione i vari decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con i quali sono stati individuati i comuni delle regioni innanzi citate - destinatari della disciplina - all'uopo differenziati, a seconda dell'entità del danno subito, in comuni disastrati, comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati.

Art. 2 - La ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate sono dichiarate di preminente interesse nazionale in conformità alla disposizione dell'art. 2 della legge n. 219 del 1981, integrata con quella concernente il territorio della Calabria, colpito dal sisma del successivo marzo 1982.

Art. 3 - Trova collocazione la disciplina dell'art. 3 della legge n. 219, della quale sono state eliminate le parti non più attuali relative all'autorizzazione di spesa per gli anni 1981-1983 e alla ripartizione di dette risorse tra i vari tipi di intervento.

Al riguardo si sottolinea, su un piano generale, che non si è ritenuto di recepire le norme di autorizzazione di spesa pregresse, ma solo quelle ancora operanti - e tanto meno poi le corrispondenti disposizioni concernenti la copertura della spesa - e ciò in ragione, rispettivamente, di una corretta accezione del termine "vigenza" riferito a norme autorizzative di spesa, nonché della finalità precipua del testo unico, volta a consentire agli operatori pubblici e privati una pronta e sicura individuazione di

precetti legislativi in vigore per un arco temporale prevedibilmente superiore all'esercizio finanziario in essere all'atto dell'emanazione del testo unico.

Oltre alle disposizioni dei cinque commi all'uopo aggiornati, recate dall'art.3 della legge n.219, trovano collocazione nell'articolo in esame anche altre sopravvenute disposizioni e in particolare quelle introdotte dal decreto legge n. 173 del 1988 (art. 1) e dall'art. 15 del decreto legge n.415 del 1989 (cfr. comma 5 del testo unico), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990.

In sintesi, le risorse finanziarie dirette alla rinascita delle zone terremotate provengono in atto essenzialmente dal bilancio dello Stato ed affluiscono ad un apposito fondo, donde si diramano nei bilanci delle singole amministrazioni statali e in specifiche contabilità speciali, intestate alle regioni e alle amministrazioni locali interessate, secondo i criteri di ripartizione indicati nell'art. 4.

Art. 4 - Tra i criteri di ripartizione vanno tenuti presenti in particolare la riferibilità ad un triennio dei vari interventi, la espressa riserva di finanziamenti in favore delle zone disastrate, la correlazione delle assegnazioni all'effettivo andamento degli interventi e alla verifica dello stato di attuazione dei programmi.

La disciplina originaria dell'art. 4 della legge n. 219, depurata della parte non più attuale e integrata con quella sopravvenuta in tema di criteri generali di riparto mediante talune disposizioni introdotte da leggi finanziarie, risulta altresì incrementata (cfr. art. 4) di varie disposizioni successive, comportanti la previsione dello specifico obbligo del CIPE di tenere conto di taluni interventi in sede di riparto dei fondi. Si è stabilito al riguardo di accorpare tutte le disposizioni consimili, anche al fine di agevolare la predisposizione della annuale bozza di proposta al CIPE e, successivamente, la verifica del rispetto dei singoli obblighi di legge.

Art. 5 - La disciplina di tale articolo trae origine dal comma 2 dell'art. 4 della legge n. 219, con il quale l'indirizzo e il coordinamento erano stati originariamente affidati al Consiglio dei Ministri. Nel 1982 peraltro tali compiti furono accentrati nel Presidente del Consiglio dei Ministri e, previa delega, nel Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e furono estesi fino a comprendere l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Nel comma 2 figura la normativa istitutiva di un ufficio speciale per il coordinamento degli interventi da parte del Ministro per il Mezzogiorno e nel comma 3, per ragioni di coordinamento con l'art. 111, comma 1, è stata prevista una cadenza semestrale (e non più trimestrale) dell'obbligo posto a carico del Ministro per il Mezzogiorno di riferire al Parlamento sul coordinamento effettuato.

TITOLO II
(Ricostruzione e riparazione della edilizia residenziale e delle opere pubbliche)

CAPO I
(Interventi regionali e comunali)

Art. 6 - Gli interventi per l'edilizia residenziale e le opere pubbliche sono disciplinati nel titolo II. Ai sensi dell'art. 6 costituisce compito della regione la impostazione degli interventi, di competenza propria o comunale (eccettuati, perciò, quelli di competenza statale).

Art. 7 -I compiti attuativi spettano ai vari enti locali interessati, nonché alla regione stessa, previo finanziamento da parte del CIPE di un apposito programma annuale d'intervento predisposto dalla regione sulla base delle indicazioni fornite dagli enti interessati entro il 30 giugno. Tale programma, con norma di coordinamento, è stabilito che dalla

regione è trasmesso al Ministro per il Mezzogiorno entro il 15 settembre di ogni anno, ai fini della proposta CIPI.

Sono previsti poteri sostitutivi nell'ipotesi di inerzia da parte degli enti locali, nonché della regione.

Nell'ultimo comma trova collocazione una norma generale in tema di potere sostitutivo - comprensivo anche della nomina di commissari ad acta - nella ipotesi di inosservanza di termini previsti nel testo unico.

Art. 8 - Sono indicati i principali compiti delle regioni in materia di coordinamento dei vari interventi o di programmazione degli stessi.

Art. 9 - Sono indicati i singoli interventi pubblici diretti alla ricostruzione o alla riparazione del patrimonio edilizio privato e pubblico, colpito dal sisma. Primeggiano le assegnazioni dei contributi ai singoli terremotati, effettuate dai comuni (lett. a e b). Gli stessi enti sono altresì tenuti all'attuazione delegata di opere di edilizia privata (lettera d) oltre ovviamente all'attuazione diretta di quelle concernenti l'edilizia pubblica (lett. f).

Quanto alla determinazione - ai sensi del comma 1, lett. b) - del contributo in conto interessi per la costruzione di case di tipo economico e popolare, si fa rinvio al decreto del Ministro dei lavori pubblici 23 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 14 ottobre 1989. Ai sensi, poi, dell'articolo 4, comma 11, i rapporti con gli istituti di credito mutuanti sono disciplinati dal Ministro del tesoro mediante apposita convenzione.

Art. 10 - L'art. 10 - così come l'art. 11 per le riparazioni - reca la normativa fondamentale per gli interventi relativi all'edilizia abitativa privata da ricostruire.

Il sistema si fonda su un contributo (riconosciuto ai proprietari alla data del sisma) uguale

all'intera spesa da sostenere per un'abitazione con superficie non superiore a 110 metri quadrati, se trattasi della prima casa da ricostruire, mentre per le ulteriori unità il contributo è riferito solo al 30 per cento della spesa e il limite della superficie è fissato in 95 metri quadrati.

L'entità della spesa poi è commisurata ad un certo costo per metro quadrato, fissato annualmente dal Ministro dei lavori pubblici.

L'importo del contributo può essere rapportato ad una superficie superiore a 110 metri quadrati nell'ipotesi di adeguamento abitativo previsto in favore dei nuclei familiari numerosi (che abitavano stabilmente l'immobile alla data del sisma) e per converso è stabilito che nessuna unità abitativa può essere ricostruita con una superficie inferiore a 45 metri quadrati.

Ove poi il sisma abbia distrutto abitazioni con superficie superiore a 110 metri quadrati, è possibile fruire anche di un contributo dell'8 per cento relativo ad un mutuo di durata non superiore a 20 anni, commisurato alla metà della spesa necessaria.

E' prevista altresì nel comma 8 la possibilità, in luogo della ricostruzione dell'abitazione distrutta, posta all'esterno del centro abitato, della costruzione dell'abitazione in altro sito dello stesso comune ovvero dell'acquisto di un alloggio. In tali casi l'area di sedime dell'immobile terremotato è acquisita gratuitamente dal comune e con norma di coordinamento sono state eccettuate quelle aree di sedime localizzate in zone agricole. Queste, infatti, per la loro ubicazione, rappresenterebbero per il comune solo un onere, non compensato cioé, almeno di norma, da alcuna possibilità di destinazione a fini pubblici di dette aree di sedime.

Nei commi da 3 a 7 sono disciplinate ipotesi particolari per quanto attiene sia alla attribuzione del contributo sia alla speciale misura dello stesso.

Il comma 9 fa riferimento, limitatamente alla prima abitazione, alla facoltà a suo tempo

attribuita al proprietario di delegare al comune la realizzazione dei progetti e delle opere per la ricostruzione di detta prima abitazione, ove il proprietario stesso avesse ritenuto di non essere in grado di farvi fronte e in aderenza al parere del Consiglio di Stato è precisato che l'attuazione della delega da parte del comune può aver luogo anche se il medesimo non ha predisposto il progetto entro il 31 marzo 1989.

Al riguardo si riportano testualmente le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato: "L'Adunanza Generale ritiene che, in caso di rinuncia ai contributi da parte degli aventi diritto e di "delegazione" ai comuni della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori di cui all'articolo 9, comma 7, legge n. 219/81, non si attui una successione di natura privatistica del comune nella situazione del privato, ma che, una volta avvenuta la rinuncia del privato ai contributi, il rapporto venga completamente attratto nell'area pubblicistica caratterizzata dalla finalità pubblica della ricostruzione.

Pertanto l'onere di presentazione della documentazione integrativa entro il termine del 31 marzo 1989, di cui al successivo articolo 18, comma 5, che realizza sostanzialmente una limitazione in funzione di controllo all'esercizio della situazione giuridica soggettiva del privato, non ha ragione di sussistere una volta che il comune sia subentrato al privato e che sia sorta una situazione giuridica soggettiva di natura pubblica in capo al comune stesso.

Il comune dovrà quindi scegliere i contraenti secondo le norme del diritto pubblico.

La novità e la delicatezza della questione costituiscono elementi dai quali non si può prescindere nella valutazione del comportamento degli operatori e dei conseguenti atti giuridici, che siano stati realizzati sul presupposto di una successione di diritto privato tra soggetti privati originariamente aventi titolo ai contributi e comuni o enti pubblici.

Si suggerisce quindi di aggiungere al terz'ultimo rigo, dopo il "." e prima delle parole "La disposizione", la seguente frase: "A tal fine non si

applica il termine di cui all'articolo 18, quinto comma.""

Art. 11 - La norma-base in tema di interventi per le spese di riparazione dell'edilizia privata consiste nel riconoscimento di un contributo così come determinato per le opere di ricostruzione, ma di ammontare di norma inferiore (pari al 60 per cento): cfr. comma 1.

E' rilevante altresì la disciplina concernente "il limite di convenienza" (cfr. comma 7), definita dal Ministro dei lavori pubblici con riferimento ai casi in cui la demolizione e la ricostruzione si configurano meno onerosi della esecuzione di complesse opere di riparazione. Queste tuttavia non consentono l'applicazione della regola del limite di convenienza, ove si tratti di immobili privati vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 ovvero di immobili assoggettati a restauro o risanamento conservativo (comma 9).

Art. 12 - Sono considerate talune ipotesi nelle quali la misura del contributo è aumentata, e ciò per tenere conto dei maggiori costi connessi alla particolare sismicità della zona o alla inclusione delle aree nei piani di recupero o alla esiguità della superficie residenziale (comma 4, lettere a-d) ovvero al fine di assicurare la realizzazione di particolari opere accessorie (superfici non residenziali, posto macchina coperto, impianto di riscaldamento).

Art. 13 - L'articolo recepisce varie disposizioni relative ad interventi su immobili privati di interesse storico-artistico o appartenenti a comunità religiose.

Quanto ai primi, ove essi siano non solo di proprietà privata ma anche di esclusivo uso privato, già nell'art. 11, comma 2, lett. c) è stata prevista per la loro riparazione una maggiorazione del 70 per cento del contributo.

Nel comma 1 dell'art. 13 è stabilito che vi si aggiunge un contributo pluriennale costante dell'8 per cento relativo ad un mutuo ventennale, che - a differenza di quello previsto nell'art. 10, comma 2, lett. a) relativo alla generalità degli immobili - non è rapportato né al limite massimo di 200 metri quadrati di superficie né a quello del 50 per cento della spesa necessaria.

Nel comma 2 è poi previsto che in sede di utilizzazione dell'intero contributo (maggiorato del 70 per cento) occorre privilegiare gli interventi strutturali - che in ogni modo sono interamente a carico dell'erario - poi quelli esterni e solo successivamente le opere di rifinitura.

Nell'intento di dare soluzione al problema della ricostruzione o riattivazione degli immobili privati vincolati ma ad uso privato, le cui dimensioni di norma superano i limiti previsti negli artt. 10 e 11, nel comma 3 dell'art. 13 è delineato anche un sistema di acquisizione di detti immobili da parte dei comuni.

Nel comma 4 dello stesso articolo sono considerati i beni privati vincolati ai sensi della legge n. 1089, ma destinati ad uso pubblico, per i quali è stabilito che l'intera spesa per la riparazione è a carico dello Stato, mentre nel comma 5 è ribadito per entrambe le categorie di beni vincolati privati il divieto di applicazione del limite di convenienza.

Analoga privilegiata misura di intervento è prevista nel comma 6 - in ragione delle loro rilevanti dimensioni - per i beni non vincolati, adibiti a fini di culto o appartenenti a comunità religiose da riparare e anche da ricostruire, per i quali, tuttavia, trova applicazione il limite di convenienza (comma 7).

Mentre la concessione dei contributi relativi ai beni privati vincolati destinati ad uso privato (commi 1-3) compete al comune (così come per le altre unità abitative), per i beni vincolati ad uso pubblico, nonché per quelli indicati nel comma 6, la competenza è attribuita al provveditorato alle opere pubbliche (comma 8).

Nel comma 10 è configurata sostanzialmente la ipotesi che l'immobile adibito a fini di culto o

appartenente a comunità religiose possa essere ricostruito (a totale carico dello Stato) anche fuori sito (ma nel medesimo comune). La stessa disposizione si applica eccezionalmente altresì se trattasi di un bene privato vincolato destinato ad uso pubblico (si pensi ad una chiesa distrutta o gravemente danneggiata, assoggettata al vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939). La competenza in tali casi è del provveditorato alle opere pubbliche (che può avvalersi anche di concessionari), ovvero degli organi periferici del Ministero dei beni culturali solo in caso di ricostruzione parziale di beni vincolati.

E' da tenere presente infine che se trattasi di riparazione di beni vincolati appartenenti allo Stato o a enti pubblici trova applicazione la disciplina dell'art. 23, comma 1, in quanto opere pubbliche.

Art. 14 - In base alla regola posta nell'art. 10, il contributo è assegnato al proprietario alla data del sisma dell'immobile distrutto o danneggiato. Nell'art. 14 sono indicati i casi tassativi di deroga in favore dei non proprietari.

Nei primi quattro commi sono considerati possibili destinatari del contributo gli imprenditori non proprietari operanti nel settore agricolo.

Nel comma 5 poi il beneficio contributivo è riconosciuto al discendente diretto del proprietario che occupava l'alloggio, ovvero all'erede del proprietario deceduto anche se successivamente per effetto del sisma. Nel comma 8 l'agevolazione contributiva è accordata altresì al comproprietario che occupava l'alloggio alla data del sisma e nel comma 9 ai titolari dei diritti reali di godimento ovvero ai possessori "non violenti né clandestini"ove i proprietari non abbiano prodotto domanda.

Art. 15 - L'art. 15 - che riguarda le abitazioni facenti parte di condomini - introduce disposizioni idonee alla formazione degli stessi e alla agevole assunzione delle deliberazioni concernenti la realizzazione di opere su beni condominiali da ricostruire o da riparare.

Art. 16 - La cennata regola posta con l'art. 10, per la quale il contributo è riconosciuto al proprietario dell'unità abitativa alla data del sisma, se ha impedito il "commercio dei contributi" fino a tutto il 1987, ha tuttavia determinato un fermo nel mercato degli immobili terremotati. Al fine di stimolare l'opera di ricostruzione di talune zone maggiormente colpite, di recente è stata introdotta una deroga al rigore dell'art. 10, sia pure limitatamente ai comuni disastrati. E' da tenere presente al riguardo che la disposizione recepita nel presente articolo ha sostituito quelle introdotte con l'art. 13, commi 1 e 2 della legge n. 219, che pertanto sono state eliminate dall'ordinamento a decorrere dal 21 gennaio 1988.

Art. 17 - La disposizione più rilevante della particolare disciplina in materia di locazione attiene alla sospensione fino al 31 dicembre 1989 dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi (comma 4).

Tale norma è stata inserita come già precisato nella Parte prima perché vigente al 31 dicembre 1989, sebbene non anche alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega, dato che non è intervenuta alcuna proroga in materia. Per tale ragione non è stato possibile recepire il suggerimento del Consiglio di Stato volto ad estendere per coordinamento la sospensione di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. n. 551/1988 (proposta solo in favore dei terremotati della Campania e della Basilicata) ai terremotati della Puglia e della Calabria.

Sono previsti altresì negli altri comuni la prelazione in favore dell'affittuario dell'immobile alla data del sisma, in caso di vendita (comma 2), nonché il fermo dell'adeguamento dei canoni di locazione (comma 3) fino all'ultimazione dei lavori (di riparazione).

Art. 18 - Gli articoli da 18 a 22 recepiscono la disciplina in tema di procedura e di procedimenti per la concessione e la erogazione dei contributi per l'edilizia abitativa privata.

In particolare, nell'art. 18, comma 2, è indicata la documentazione che doveva essere allegata alla domanda presentata di norma entro il 31 marzo 1984 e nel comma 5 è specificata la documentazione integrativa prodotta non oltre il 31 marzo 1989.

Al riguardo è da tener presente che con la recentissima legge 31 maggio 1990, n. 128, già ricordata a pag. 5, all'art. 2, comma 3, limitatamente al comune di Napoli, detto termine del 31 marzo 1989 è stato differito al 31 dicembre 1990.

Nel comma 1 dello stesso art. 18 del testo unico è stabilito che i contributi sono concessi dal sindaco, previo parere di apposita commissione comunale.

Art. 19 - Sono quivi disciplinate la struttura delle commissioni comunali, la misura dei compensi spettanti ai membri che ne fanno parte (comma 1) e la rilevanza delle loro pronunce consultive (comma 3), rese entro 60 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo. Sulla base di tali pareri il sindaco, ove siano sufficienti i fondi accreditati sulla contabilità speciale intestata al comune, assegna il contributo (commi 5 e 6), e, in difetto di detti fondi, si limita ad indicare l'ammontare del contributo (comma 7), e in tal modo gli interessati (per far fronte ai lavori) possono ottenere anticipazioni da istituti di credito convenzionati (comma 8).

Art. 20 - In presenza dei formali provvedimenti di assegnazione dei singoli contributi, la movimentazione delle relative somme ha luogo mediante la graduale utilizzazione da parte degli interessati dei fondi esistenti in apposite aperture di credito accese in favore dei comuni presso gli istituti di credito sulla base di apposite convenzioni (commi 1-3), per l'ammontare intero delle risorse periodicamente assegnate dal CIPE agli stessi comuni. Tali aperture sono alimentate con risorse allocate nelle contabilità speciali (istituite presso le ragionerie provinciali dello Stato in favore dei singoli comuni) e il loro affluire è consentito sempre che non sussistano giacenze (nelle aperture di credito) superiori ad una certa percentuale. A tal

fine sono considerate giacenze gli interessi attivi prodotti dalle somme trasferite dalle contabilità speciali alle varie aperture di credito, detratti gli interessi passivi derivanti dalle anticipazioni previste nell'art. 19.

Gli ultimi tre commi disciplinano la concessione dei contributi, pari all'8 per cento, sui mutui ventennali previsti negli artt. 10, 11 e 13, comma 1. La menzione di tale ultimo articolo è stata dettata da motivi di coordinamento.

Art. 21 - La cennata graduale utilizzazione dei fondi da parte dei singoli terremotati assegnatari dei contributi è disciplinata nel comma 2 dell'art. 21 ed è stabilita una corrispondenza della medesima con la progressione dei lavori; questi sono iniziati - salvo proroghe - entro il termine previsto nel comma 1 e sono accertati, sotto il profilo della regolare esecuzione, secondo la disciplina recata dal comma 3.

Nell'ultimo comma trova collocazione la normativa che regola i compensi spettanti ai progettisti.

Art. 22 - E' quivi previsto che i comuni per l'attuazione dei più rilevanti compiti in materia di edilizia abitativa loro attribuiti ai sensi dell'art. 9 possano fare ricorso alla concessione.

Nel comma 2 sono indicati i possibili concessionari, nel comma 3 le modalità relative alla scelta dei medesimi, e nel comma 4 gli elementi fondamentali delle convenzioni che accedono alle concessioni.

CAPO II
(Interventi statali)

Art. 23 - Lo stesso sistema della concessione trova applicazione per la ricostruzione e la riparazione delle opere di competenza dei vari Ministeri (comma 1), con facoltà del ricorso al sistema della economia per quelli di competenza dell'ANAS (comma 2). E' stabilita inoltre (commi 3 e 4) la deroga a talune disposizioni relative alle costruzioni da realizzare nelle zone sismiche (L. n. 64/1974) e in

particolare concernenti la presentazione e l'esame dei progetti e la autorizzazione all'inizio dei lavori (titolo II, capo III), nonché quelle relative alla repressione delle violazioni (titolo III). E' stabilita pure la facoltà delle amministrazioni di avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche (comma 7), ovvero, limitatamente al Ministero dei beni culturali, di istituti universitari o di alta cultura.

TITOLO III
(Attività produttive)

CAPO I
(Agricoltura)

Negli articoli 24, 25 e 26 trovano collocazione, senza alcuna integrazione, rispettivamente, gli articoli 18, 19 e 20 della legge n. 219.

CAPO II
(Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione)

Art. 27 - Fino al 30 giugno 1989 la competenza nella materia relativa alla ricostruzione e alla riparazione degli stabilimenti industriali è stata esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 57 del 1982, con facoltà di delega ad altro Ministro e di emanazione di disposizioni di carattere procedurale derogatorie di quelle stabilite a suo tempo nell'art. 21 della legge n. 219/1981 ed altresì di altre, fatti salvi taluni limiti.

Per effetto dell'art. 13, comma 2, della legge n. 48/1989 a decorrere dal 1° luglio 1989 la indicata competenza e i connessi poteri in deroga sono cessati e la materia è stata attratta nell'orbita della disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (L. n. 64/1986). La relativa disposizione è stata recepita nel comma 12 del successivo articolo 39, cui fa rinvio il comma 10 dell'articolo in esame.

Nel medesimo articolo hanno trovato poi collocazione le varie disposizioni a carattere non procedurale, relative al contributo del 75 per cento per la ricostruzione o la riparazione degli stabilimenti industriali danneggiati dal sisma (comma 1), ovvero anche per il miglioramento e l'adeguamento funzionale, nonché per l'acquisto del terreno nei casi di delocalizzazione dell'impianto (comma 2), indipendentemente dalla circostanza che il medesimo sia stato rilevato da altro imprenditore (comma 4) o che sia stato riconvertito (comma 5).

Nell'art. 27 figura anche (cfr. comma 6) una recente disposizione, per la quale a decorrere dal 5 novembre 1986 la competenza a provvedere nella materia in esame è trasferita al Presidente della giunta regionale, limitatamente alle piccole imprese (quelle con non più di 30 addetti) colpite dal sisma.

Nel comma 9 è poi chiarito, mediante il rinvio ad apposita disposizione della legge finanziaria per il 1985 (legge n. 887), che le imprese sovvenute non sono tenute al mantenimento della stessa precedente forza lavoro.

Art. 28 - L'originaria normativa attinente agli interventi per le imprese del terziario colpite dal sisma è collocata nell'art. 28 unitamente alle successive innovazioni.

E' quivi previsto un contributo del 75 per cento (comma 1), riferibile anche all'adeguamento funzionale delle opere e all'acquisto del terreno in caso di delocalizzazione (comma 2).

Sono ammissibili (comma 3) le domande, presentate entro il 20 gennaio 1988, termine derivante dal coordinamento con la norma che fissa tale data - cfr. commento relativo all'art. 27, comma 6 - in ordine agli stabilimenti industriali di piccole dimensioni (da riparare o ricostruire).

I commi da 6 a 8 riguardano l'ipotesi che la attività produttiva in esame fosse stata svolta alla data del sisma in immobili in parte anche destinati a fini abitativi (si pensi alla bottega artigiana o al piccolo esercizio di commercio posti nel piano terreno di un immobile adibito a

civile abitazione quanto ai piani sovrastanti): in tali casi al fine di ovviare all'inconveniente costituito dalla duplice autorità competente in ordine ad uno stesso immobile (presidente della giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, e sindaco per gli interventi relativi alla parte abitativa dell'immobile) con le norme recepite nei commi in esame sono stati concentrati nel solo sindaco tutti i poteri di intervento.

Nel comma 9 si è ritenuto di collocare, ratione materiae, l'ultimo comma dell'art. 33 della legge n. 219; le altre disposizioni di detto articolo risultano recepite nel successivo art. 41; la relativa disciplina mira a facilitare mediante una autorizzazione implicita, il trasferimento degli esercizi del settore alimentare distrutti o danneggiati dal sisma nelle aree dei piani di incremento produttivo individuate per l'attività commerciale.

Va da ultimo sottolineata la disposizione del comma 5, relativa alla erogazione dei contributi, riformulato in aderenza al parere espresso dal Consiglio di Stato.

Per effetto del rinvio (previsto nel penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 219) al sistema contemplato nell'art. 21 della stessa legge a proposito della ricostruzione e della riparazione degli stabilimenti industriali, l'erogazione del contributo si articola in un anticipo del 50 per cento all'inizio dei lavori e nel saldo della residua parte dopo l'ultimazione e il collaudo degli stessi.

Non è stata mutuata perciò - in funzione di coordinamento - nel testo unico in esame la disciplina introdotta mediante i commi 5 e 6 dell'art. 1 del D.L. n. 173/1988 (recepita nell'art. 21, comma 2), attinente al sistema di erogazione dei contributi per l'edilizia abitativa.

Il Consiglio di Stato ha avversato siffatta modifica in quanto l'adeguamento introdotto dal legislatore con i citati commi 5 e 6 del D.L. n. 173/1988 attiene all'edilizia solo abitativa e non anche a quella produttiva, quest'ultima del resto

sempre differenziata rispetto alla prima, quanto alle procedure di pagamento in corso d'opera.

Art. 29 - I primi tre commi riguardano la ipotesi che all'atto del sisma talune imprese considerate negli artt. 27 e 28 avessero in corso piani di ammortamento di mutui con scadenza massima al 18 febbraio 1981, contratti per esigenze aziendali. Poiché a causa del sisma tali imprese non erano in grado di onorare gli impegni previsti in detti piani di ammortamento, è stato previsto nei loro confronti un contributo - versato direttamente alle banche - pari alla metà delle rate di mutui scadenti dalla data del sisma alla data della prima erogazione del contributo loro erogato ai sensi degli artt. 27 e 28.

Nel comma 4 dell'articolo è stabilito che, oltre al contributo in conto capitale indicato negli artt. 27 e 28, alle imprese ivi considerate possono essere concessi per la ricostruzione e la riparazione degli impianti finanziamenti agevolati, riferibili entro certi limiti anche alle scorte. A tal fine il Mediocredito (cfr. comma 5) utilizza parte dei fondi rientranti nella riserva del 65 per cento delle proprie disponibilità che deve destinare alle imprese industriali del Mezzogiorno.

In relazione alla prevista normazione secondaria di cui all'ultimo comma dell'articolo in esame, il Ministro del tesoro ha provveduto per i primi tre commi con decreto 28 dicembre 1989 (G.U. n. 29/1990) e per il comma 4 con decreto 31 marzo 1989 (G.U. n. 101/1989).

Art. 30 - E' collocata la normativa dell'art. 12 della legge n. 80 del 1984 - sostitutivo dell'art. 24 della legge n. 219 - concernente le provvidenze alla cooperazione. Per effetto dell'art. 1 bis del D.L. n. 48/1986 la competenza in materia è stata trasferita dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro alle due regioni Campania e Basilicata.

Art. 31 - E' recepita la normativa dell'art. 25 della legge n. 219 diretta ad assicurare manodopera alle aree delle regioni terremotate (che ne risultino carenti) mediante temporanea assegnazione di unità originarie dalle regioni terremotate e collocate in cassa integrazione straordinaria da imprese del Centro-Nord. Le spese relative ad una maggiorazione salariale del 20 per cento e al trasferimento di detto personale sono poste a carico del fondo per la mobilità della manodopera.

Art. 32 - La disciplina è diretta ad incentivare la concessione del credito alle imprese danneggiate dal terremoto, che, al fine di conseguire i finanziamenti bancari per fronteggiare i danni del sisma, hanno perciò necessità di offrire garanzie; a tanto possono provvedere mediante l'intervento di cooperative e di appositi consorzi, all'uopo stimolati dai contributi previsti nell'art. 32.

TITOLO IV
(Norme particolari per le zone disastrate e per quelle gravemente danneggiate)

Nell'originario titolo IV della legge n. 219 erano contenute soltanto le norme particolari per le zone disastrate. Poiché successivamente non poche delle medesime sono state estese sotto vari profili mediante diverse disposizioni specifiche alle zone gravemente danneggiate, il titolo in esame è stato corrispondentemente adeguato. Resta fermo tuttavia che talune sue disposizioni contemplano espressamente una applicazione limitata alle zone disastrate e pochissime altre l'estensione anche ai comuni danneggiati.

Art. 33 - Contiene la indicazione delle linee di fondo della ricostruzione, tra le quali vengono sottolineati essenzialmente il vincolo della realizzazione della ricostruzione stessa nell'ambito degli agglomerati urbani terremotati, nonché quello relativo al trasferimento dei medesimi altrove, ma sempre nel territorio comunale, in caso

d'impossibilità a ricostruire negli stessi siti (comma 1)

Nel comma 4 è poi recepita una norma di riserva di stanziamento nei confronti degli interventi per l'edilizia privata; è stabilito a tal fine che per i comuni disastrati il 65 per cento dei fondi assegnati dal CIPE ad ogni singolo comune è destinato a detti interventi, mentre per quelli relativi ad opere pubbliche la parcentuale massima è del 35 per cento. Nei comuni gravemente danneggiati la riserva in favore dell'edilizia privata è ancora maggiore (75 per cento) e conseguentemente è minore (25 per cento) la percentuale massima delle risorse utilizzabili in ciascun comune per le opere pubbliche. Siffatta misura è diretta a porre un freno a fenomeni distorsivi di destinazione pubblica dei fondi, non sorretta da ragioni di obiettiva urgenza, con pregiudizio perciò delle gravi esigenze proprie della ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata.

Art. 34 - Sono quivi recepite le norme che disciplinano la pianificazione territoriale concernente i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati. Le linee di fondo vanno individuate allo stato della legislazione:

- nell'obbligo per tali comuni di dotarsi di un piano regolatore generale (comma 1), di adeguare quello preesistente al sisma (comma 2), e di munirsi - il tutto a pena della sospensione dei fondi a carico dell'art. 3 e salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte della regione (comma 23) - degli strumenti urbanistici esecutivi indicati nel comma 3, e cioé dei piani di zona (in relazione agli edifici residenziali non ricostruibili in sito), dei piani d'insediamento produttivo e dei piani di recupero (specie in relazione alle aree di sedime acquisite dal comune oltre che ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti o da demolire e della ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati);

- nell'obbligo (comma 6) del rispetto dei criteri di sicurezza geologica e sismica, previsto non solo in sede di adozione dei piani di ricostruzione, ma, con norma di coordinamento, esteso a tutti gli altri strumenti urbanistici;

- nell'obbligo per il comune di assegnare in proprietà l'area occorrente nel piano di zona ai proprietari che non possono ricostruire in sito (commi 18-19);
- nella facoltà di apportare varianti ai piani esecutivi, anche successivamente all'adozione del piano regolatore (comma 8);
- nella equiparazione dell'approvazione dei piani esecutivi alla dichiarazione di pubblica utilità e d'indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti previsti (comma 17);

- nella semplificazione procedurale sancita in ordine ai provvedimenti pianificatori in esame emanati dal comune.

A tal fine vanno considerate le fasi relative alla pubblicazione dei piani (comma 12) e alla decisione sulle osservazioni formulate in ordine agli stessi (comma 13).

In tema poi di esecutività delle deliberazioni concernenti la adozione dei piani esecutivi (comma 11), è previsto il solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59 della legge n. 62/1953, se i piani stessi sono coerenti con lo strumento urbanistico vigente ovvero nei casi in cui disciplinando interventi di ristrutturazione (che, con norma di coordinamento è stato precisato può essere anche urbanistica) non prevedano alcuna maggiorazione della volumetria preesistente (comma 14). Nella contraria ipotesi (cfr. comma 16), sebbene sia prescritta l'approvazione da parte della regione o dell'ente all'uopo dalla stessa delegato, è contemplata tuttavia un'ipotesi di silenzio-approvazione, che si perfeziona trascorso il termine di 120 giorni dal ricevimento degli atti.

Nel comma 22, da ultimo, è contenuta la disciplina che regola in tale materia la sorte degli strumenti urbanistici che alla fine del 1987 risultavano da tempo inoltrati e per i quali erano ancora in corso i procedimenti di approvazione.

Art. 35 - La disciplina quivi recepita interessa i comuni delle zone indicate nel titolo IV , che sono tenuti a dotarsi di piani di recupero - come stabilito all'art. 34, comma 3, lett. c) - anche per la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito o di edifici non ricostruibili per motivi igienici o per l'impossibilità obiettiva di adeguamento alle esigenze del nucleo familiare (cfr. Art. 18, c.3).

In tutti questi casi la utilizzazione del contributo in maniera diversa dalla ricostruzione o riparazione della stessa abitazione terremotata è subordinata alla cessione gratuita al comune delle unità non ricostruite o non riparate (comma 3) e delle aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito (comma 7).

Sulla base di un programma organico d'intervento (comma 2), il comune procede alla cessione delle unità distrutte o danneggiate, acquisite gratuitamente, ai soggetti aventi titolo ad alloggi fuori sito adeguati ai relativi nuclei familiari, i quali provvedono con il contributo ai lavori di costruzione e di riparazione (comma 4); in caso di insufficienza di dette unità, il comune mette a disposizione dei soggetti indicati aree nell'ambito dei piani di zona (comma 5), eventualmente anche con superfici superiori (ma non più di 45 metri) a quelle delle loro abitazioni preesistenti al sisma (comma 6).

Le unità rimaste nella disponibilità dei comuni sono vendute secondo i criteri stabiliti nel comma 8 e quelle invendute sono infine ricostruite o riparate dai comuni e quindi vendute o cedute in locazione (comma 10).

Con norma di coordinamento è stata estesa la disciplina in esame ai comuni danneggiati, posto che la normativa sull'adeguamento abitativo trova applicazione anche nei loro confronti (con tutti i problemi che ne derivano a carico dei comuni stessi in ordine all'utilizzazione delle aree di sedime e degli alloggi terremotati acquisiti).

Art. 36 - In tale articolo sono previsti i poteri sostitutivi del sindaco nei confronti di

proprietari, rimasti inerti, sebbene intimati ad iniziare le opere previste nei piani esecutivi indicati nell'art. 34 (comma 1), anche se trattasi di opere estranee all'evento sismico (comma 2).

L'inerzia del privato può riguadare non solo l'inizio delle opere ma addirittura la presentazione dei progetti, il cui termine finale, com'è noto, è peraltro scaduto il 31 marzo 1989 (cfr. art. 18, comma 5).

Prima di tale data al fine di stimolare l'indicato adempimento era certamente esperibile la procedura introdotta dall'art. 3 del decreto legge n. 48/1986 (cfr. commi 3-10 dell'articolo in esame) consistente nella occupazione d'urgenza dell'immobile da parte del comune e nell'affidamento in concessione dei lavori secondo modalità di scelta del concessionario espressamente specificate.

Intervenuta la scadenza del termine del 31 marzo 1989 relativo alla presentazione dei progetti si è posto il quesito se la cennata disciplina dell'art. 3 del D.L. n. 48/1986 fosse ancora vigente e quindi da recepire.

A favore della tesi negativa era l'argomento fondato sulla rilevanza considerata di carattere generale, dell'indicato termine stabilito per la presentazione dei progetti; dalla scadenza del medesimo anche in ordine ai casi ex art. 3 D.L. n. 48 sarebbe derivata la nullità dell'atto di diffida a presentare i progetti, previsto nel comma 3 dell'articolo in esame, tenuto conto che il proprietario non vi avrebbe potuto provvedere (essendo scaduto l'indicato termine). Ne sarebbe scaturita perciò l'illegittimità delle eventuali successive fasi dell'occupazione d'urgenza e dell'affidamento dei lavori in concessione secondo la disciplina recata dal comma 5 e cioé con pagamento del relativo prezzo mediante il versamento delle somme contributive spettanti al proprietario inerte (comma 7).

In senso avverso poteva argomentarsi che la stessa esigenza che fu alla base della procedura sostitutiva prevista con l'art. 3 del D.L. n. 48 postulava la conseguenza che neppure dopo il 31 marzo 1989 l'attuazione concreta dei piani di recupero fosse intralciata dalla omissione di

taluni lavori di ricostruzione previsti negli stessi piani di recupero. Tale argomento teleologico appariva poi avvalorato da un argomento d'ordine testuale, ricavabile dalla disposizione recepita nel comma 3 (dell'articolo 36), secondo la quale nei comuni in esame "anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani .... il sindaco diffida i soggetti .... a presentare i progetti".

La specificazione "anche" lasciava intendere che la diffida, se era esperibile prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti (quando cioè al proprietario non era ancora imputabile una obiettiva giuridica inerzia e tuttavia l'esigenza del sollecito avvio dell'opera di ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti suggeriva di mettere in moto ugualmente la procedura intimatoria, preliminare rispetto ad una eventuale sostituzione sanzionatoria del comune nei confronti del proprietario), tanto più ovviamente detta diffida era esperibile dopo la scadenza di detto termine, in presenza cioè di una obiettiva inerzia.

Il Consiglio di Stato in sede di parere ha privilegiato con ampia argomentazione siffatta ultima prospettazione interpretativa, dalla quale consegue, perciò, che anche dopo il 31 marzo 1989 sono ammissibili la presentazione di progetti esecutivi, previa intimazione ex comma 3, nonché l'esecuzione - da parte del comune mediante concessione - dei lavori relativi ad immobili inclusi nei piani di recupero, con oneri a carico dei fondi della legge n. 219.

Siffatta seconda ipotesi interpretativa consente perciò la prosecuzione e il completamento della ricostruzione delle zone terremotate, con la conseguente utilizzazione di risorse pubbliche ed in proposito si riportano le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato: "La disposizione, nel caso di ingiustificata inerzia del proprietario, verificata attraverso procedimenti di diffida, prevede:

1) l'esecuzione in danno nell'ipotesi di opere incluse nei piani di zona e nei piani di incremento produttivo (comma 1);

2) l'utilizzo da parte del comune del contributo che sarebbe spettato al privato rimasto inerte nel caso di opere incluse nei piani di recupero e l'affidamento dei lavori ad un concessionario, al quale viene erogato il contributo stesso (commi 3 e seguenti).

Il predisposto testo muove dal presupposto che il procedimento delineato per secondo possa essere esperito anche dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti esecutivi (31.3.89).

Tale interpretazione, che dà il massimo rilievo alla esigenza della ricostruzione, ha il proprio fondamento letterale nell'articolo 3, primo comma, D.L. n. 48/86, che, prevedendo che l'indicato procedimento possa avvenire "anche prima della scadenza del termine", è indicativo del fatto che ben possa avvenire dopo tale scadenza. D'altra parte la norma così interpretata risulta in armonia con quella dell'articolo 3, u.c., del D.L. n. 48/1986 (cfr. art. 18, c. 4 dello schema di testo unico), per la quale, ai fini della assegnazione dei contributi per l'attuazione di opere nei piani di recupero predisposti da comuni disastrati o gravemente danneggiati, si prescinde dalla domanda, configurandosi in tal modo come rilevanti prioritariamente per l'interesse pubblico la ricostruzione o la riparazione di dette unità immobiliari private.

L'Adunanza, considerando che la riportata interpretazione, che è alla base dell'articolo 36 dello schema, è volta a favorire la ricostruzione, ritiene che essa non sia in contrasto con la disposizione (successiva a quella dell'articolo 3 D.L. 48/86) di cui all'ultima frase dell'articolo 14 L. n. 48/89 ("Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo"), secondo la quale, decorso il termine, viene meno il diritto al contributo.

Tale disposizione, infatti, se è da interpretare come diretta <u>in via generale</u> ai proprietari di unità abitative interessati alla presentazione del progetto entro il 31 marzo 1989, non autorizza però a dedurre che abbia per

destinatari anche i proprietari dì unità abitative site in piani di recupero predisposti da comuni disastrati o gravemente danneggiati. Nei confronti di tali soggetti il Legislatore aveva ritenuto infatti di emanare disposizioni ad hoc, che non possono essere considerate travolte dall'articolo della citata legge n. 48 solo per la espressa sanzione decadenziale ivi disposta, del resto implitita nella stessa natura del termine del 31 marzo 1989 e negli altri analoghi stabiliti con norme precedenti.

Tanto premesso, si può aderire alla proposta dell'Amministrazione in ordine alla riformulazione della parte iniziale del comma 3 dell'articolo 36 nei seguenti termini:
"Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, in caso di omessa presentazione entro il 31 marzo 1989 dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 34, comma 3, il sindaco etc."."

Art. 37 - Con l'art. 30 della legge n. 219/1981 è stata disciplinata la materia relativa all'acquisto delle aree nelle zone disastrate mediante il rinvio alla norma introdotta (con la stessa legge) nel decreto legge n. 75/1981 (art. 1-quater).

E' quivi stabilito che in tema di indennità da corrispondere agli imprenditori agricoli per l'espropriazione di aree ai fini della ricostruzione delle zone terremotate sono applicabili le norme della legge n. 385/1980, ma con la maggiorazione del 70 per cento. Tale disciplina fu anche contemplata nel titolo VIII della stessa legge n. 219 in ordine al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli. Nell'art. 80, comma 6, di detta legge, peraltro, fu altresì previsto che l'espropriato può proporre opposizione alla stima, che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Sebbene i parametri indennitari previsti nella legge n. 385/1980 siano stati travolti dalla sentenza costituzionale n. 223/1983, si è ritenuto tuttavia di recepire nel testo unico ugualmente la disciplina della legge n. 219 (che richiama detti

parametri) e ciò in forza di un recente orientamento giurisprudenziale.

Con ordinanza n. 607 del 1987 la Corte costituzionale ha infatti ritenuto determinante - in ordine alla conformità alla Costituzione della disciplina recata dall'art. 80 della legge n. 219 - la facoltà dell'espropriato, ivi prevista, di proporre opposizione alla stima ai fini del rinnovo della medesima ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885.

Con tali articoli infatti sono previste modalità di quantificazione dell'indennità espropriativa già ritenute costituzionalmente legittime con sentenza n. 15 del 1976 in quanto, ai fini della determinazione dell'indennità stessa, si deve aver riguardo alla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in alternativa, all'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e fabbricati.

La soluzione accolta nel testo ha incontrato puntuale adesione da parte del Consiglio di Stato nel citato parere espresso l'8 giugno 1989.

Art. 38 - Sono previsti interventi da parte delle regioni per la realizzazione di strutture ed opere di forestazione idonee alla sistemazione idrogeologica delle zone disastrate.

Art. 39 - Il nucleo centrale dell'art. 39 è costituito dalle disposizioni dell'originario art. 32 della legge n. 219, in quanto ancora vigenti. Numericamente peraltro predominano le disposizioni emanate successivamente e correlate sotto vari profili alla disciplina del cennato art. 32.

Preliminarmente va ricordato quanto accennato in sede di commento all'art. 27, cui si fa rinvio. Fino al 30 giugno 1989, in base all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 57/1982, e successive modificazioni, per l'attuazione coordinata degli interventi ai sensi dell'articolo in esame è stato competente il Presidente del Consiglio dei Ministri o altro Ministro all'uopo delegato, munito di speciali poteri "in deroga" (rispetto alle procedure dettate con il citato art. 32 della

legge n. 219 e alle altre norme vigenti), fatto salvo il limite del rispetto degli stanziamenti di legge, dei principi generali dell'ordinamento e delle norme della Costituzione.

Siffatta disciplina è stata abrogata con l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per la quale (cfr. comma 12), a decorrere dal 1° luglio 1989, gli interventi previsti dalle disposizioni recepite nel presente articolo sono regolati dalle procedure introdotte con la legge n. 64 del 1986, relativa all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Tale normativa fin dall'inizio ha posto fondati dubbi interpretativi in ordine alla individuazione della esatta area relativa agli interventi ex artt. 21 e 32 della legge n. 219/1981 da ritenere attratta nella sfera applicativa della legge n. 64 del 1986 concernente l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

In particolare la norma non ha chiarito se la innovazione ha riguardo a tutti i procedimenti attinenti ai cennati articoli ovvero solo a quelli non iniziati alla data del 30 giugno 1989, nonché a quelli iniziati ma non pervenuti al completamento dell'istruttoria, e ciò a fronte del precipuo interesse pubblico alla assoluta prosecuzione - senza alcuna soluzione di continuità - dell'azione in corso per l'attuazione dei presupposti necessari allo sviluppo produttivo delle zone disastrate dal sisma.

Non solo nell'indicato parere dell'8 giugno 1989, ma altresì in una successiva pronuncia consultiva ad hoc (I Sezione, n. 1088 del 28 giugno 1989) il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter "esimersi dal segnalare al Governo, per quelle eventuali soluzioni che fossero ritenute necessarie in sede legislativa, le indubbie difficoltà di interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, legge 10 febbraio 1989, n. 48, e ciò soprattutto per assicurare il massimo di certezza ed efficienza nella fase di transizione tra il sistema extra ordinem e il sistema ordinario, fase che è solo parzialmente disciplinata, ed in relazione alla circostanza che le espressioni letterali delle disposizioni stesse non contemplano la pluralità

di evenienze, che la prevista successione fra i due sistemi implica".

Sulla base di siffatto suggerimento, confermato di recente in una ulteriore pronuncia del febbraio scorso, il comma 12 dell'art. 39 del testo unico in esame è stato integrato con una disposizione diretta ad assicurare continuità ai lavori in corso alla data del 30 giugno 1989 ed a conservare operatività agli specifici precedenti provvedimenti concessivi o di affidamento. A tal fine è stato previsto che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno disciplinerà le relative procedure, mentre dal 1° marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno succederà in tutti i rapporti attivi e passivi e curerà i residui completamenti ancora in essere mediante procedure semplificate - anche a livello decisionale - ed apposita gestione separata.

Tutto ciò premesso, si passa alla rassegna delle varie disposizioni collocate nell'art. 39.

I primi due commi dell'art. 39 riproducono, con i necessari correttivi adeguamenti, rispettivamente, i commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 32, nei quali sono stabilite agevolazioni mediante contributi della misura del 75 per cento ed entro il limite di 24 miliardi di investimenti - salvo adeguamento dello stesso (cfr. comma 3) - per favorire gli insediamenti industriali nelle aree localizzate nelle zone disastrate, all'uopo individuate dalle regioni Campania e Basilicata.

A tal riguardo è da tenere presente la norma transitoria collocata nell'articolo 105 ed emanata nel 1987, avente ugualmente finalità adeguatrice dell'indicato limite degli investimenti effettivamente occorrenti, all'uopo elevato a 50 miliardi nei confronti delle sole iniziative in corso alla data di emanazione della stessa norma (27 gennaio 1987).

E' collocata poi nel comma 4 la sopravvenuta disciplina diretta ad assicurare la completa assegnazione delle aree già individuate, e ad aprire, a tal fine, il termine per la presentazione delle domande (scaduto il 30 giugno 1987).

In tale sede si ritenne di favorire determinati settori ritenuti "trainanti", come, in particolare, alcuni di quelli considerati nell'apposita delibera del 16 luglio 1986, adottata dal CIPI ai sensi della legge n. 64 del 1986. Sono previste per tali settori una riserva dei lotti delle aree infrastrutturate non assegnati alla data del 30 settembre 1986 ed una maggiorazione (50 miliardi) del limite degli investimenti assistibili.

La rilevanza incentivante di tale ultima disposizione è stata notevole ed è alla base della disciplina recepita nel comma 5, diretta a sovvenire insediamenti industriali validi, ma esuberanti rispetto ai lotti realizzati nelle aree infrastrutturate. La localizzazione di tali iniziative è a tal fine consentita in un qualunque comune disastrato (anche se non compreso nelle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge n. 219), nel comune di Senise (Potenza), colpito da una grave frana, e nelle comunità montane, anche se non composte interamente da comuni disastrati.

Il processo di industrializzazione forzata dell'area del cratere, innanzi descritto, è stato ritenuto peraltro non autosufficiente a garantire il completo sviluppo economico delle relative popolazioni, sicché mediante le disposizioni recepite nei commi 9 e 10 è stato incentivato l'insediamento di strutture di servizio tramite la concessione di contributi in conto capitale del 60 per cento fino a 45 miliardi di investimento e del 40 per cento per la parte eccedente.

Integrano la disciplina dell'intervento fin qui esaminata le disposizioni dei commi 13 (relativo alla realizzazione anche delle necessarie infrastrutture esterne alle aree industriali), 15 (concernente la decorrenza della esenzione per dieci anni dall'IRPEG - accordata alle imprese che si costituiscono in forma societaria per l'insediamento previsto nel presente articolo - con riferimento non alla data della loro costituzione ma a quella della emanazione degli atti agevolativi innanzi indicati), 16 e 17 (relativi al ricorso da parte delle imprese a contratti di formazione e lavoro per metà della manodopera,

salvo l'obbligo della richiesta numerica di metà di detto personale assunto con contratto di formazione e lavoro e ciò a pena di decadenza dalla percezione del saldo finale dei contributi).

S'inquadra nella disciplina sanzionatoria anche la normativa del comma 11 (relativo alla durata della realizzazione dei nuovi insediamenti industriali e comprensivo - mediante norma di coordinamento - della indicazione delle procedure per il recupero del contributo).

La rassegna della normativa recepita nell'art. 39 si conclude con un cenno ai commi da 6 a 8, nei quali sono state collocate disposizioni interessanti ristretti ambiti territoriali, come l'area industriale di Calaggio (della quale fu previsto con legge l'ampliamento su indicazione della regione Puglia) e l'area industriale di Campagna.

Art. 40 - Oltre che mediante l'infrastrutturazione - ai sensi dell'art. 39 e a carico dei fondi dell'art. 3 - di apposite zone individuate nelle aree disastrate, l'industrializzazione dei territori maggiormente colpiti dal sisma è incentivata anche mediante la realizzazione a carico dello Stato delle infrastrutture nei piani di insediamento produttivo adottati dai comuni disastrati e da quelli gravemente danneggiati, nonché mediante la concessione dei contributi secondo la misura aggiornata ai sensi dell'art.39, comma 3. Con norma di coordinamento è stato previsto che alla concessione di tali contributi si provvede in conformità della recente legge n. 48 del 1989 (art. 13, comma 2) e a tal fine è stato richiamato il comma 12 dell'art. 39.

Art. 41 - La normativa quivi recepita si raccorda con quella dell'art. 34, comma 3, lett. b), perché stabilisce che nei piani di insediamento produttivo adottati dai comuni disastrati e da quelli gravemente danneggiati devono essere particolarmente tenute presenti le esigenze del commercio all'ingrosso e al minuto, dell'artigianato e della distribuzione alimentare.

Art. 42 - All'insediamento industriale dianzi esaminato in sede di articoli 39 e 40 risulta finalizzata la disciplina dell'art. 42, nella quale sono previste in particolare norme per la locazione finanziaria degli impianti e delle attività industriali da parte della FIME, secondo specifiche modalità in ordine alla misura dei canoni (commi 3 e 4) e al riscatto dei rustici e degli impianti industriali alla scadenza del contratto (comma 5).

TITOLO V
(Progetti regionali di sviluppo)

Art. 43 - L'assetto del territorio e lo sviluppo del medesimo costituiscono puntuali compiti delle regioni Basilicata e Campania secondo una graduatoria che ha inizio con le aree disastrate e segue, per la Campania, con l'area napoletana e quella salernitana e per entrambe con le aree interne (comma 1).

Costituiscono strumenti per il raggiungimento di siffatti obiettivi appositi piani di assetto territoriale e progetti di sviluppo, inclusi nei piani triennali, il cui contenuto è specificato nell'art. 44.

Art. 44 - La disciplina quivi recepita, introdotta nel 1984 in sostituzione di quella recata dall'art. 36, commi da 1 a 3, della citata legge n. 219, individua il contenuto dei piani triennali che le regioni Basilicata e Campania predispongono e trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai fini della loro finanziabilità in sede di ripartizione del fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, mediante apposita deliberazione adottata dal CIPE.

Merita un cenno il comma 3 relativo alla parte di detti piani triennali concernente opere per la cui realizzazione è prevista la adozione di procedure straordinarie e cioé di procedure derogatorie di quelle contemplate dalle leggi vigenti, salvo il rispetto del limite degli stanziamenti, dei principi generali dell'ordinamento e delle norme della Costituzione.

L'esercizio dei poteri in deroga ai sensi dello articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 57/1982, non più attuabile per effetto dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 48/1989 (cfr. art. 39, comma 12) ai fini della industrializzazione delle aree del cratere, trova tuttavia ancora operatività in tema di progetti regionali di sviluppo.

Art. 45 - In sede di riparto delle risorse, ai sensi dell'art. 4, devono essere determinate le quote destinate al finanziamento dei progetti regionali di sviluppo delle due cennate regioni che formano in tal modo un apposito fondo. Allo stesso affluiscono altresì le specifiche risorse provenienti dalla CEE o specifici stanziamenti dello Stato, nonché le quote assegnate alle regioni Campania e Basilicata per i progetti regionali di sviluppo assistiti dagli stanziamenti recati dall'art. 1 della legge n. 64 del 1986.

Art. 46 - Il programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni Basilicata e Campania, previsto nell'art. 37 della legge n. 219 del 1981, fu approvato dal CIPE alla fine di detto anno. Tuttavia la normativa introdotta dal citato articolo è stata recepita nell'art. 46 nel limite in cui possa essere necessaria ai fini della approvazione di eventuali modifiche a detto programma, attualmente ancora in fase di realizzazione.

TITOLO VI
(Norme procedurali, di organizzazione e fiscali)

CAPO I
(Semplificazione delle procedure)

Art. 47 - Tra le semplificazioni procedurali vanno sottolineate quelle relative al controllo successivo di tutti gli atti e provvedimenti posti in essere

da organi dello Stato in base al testo unico concernenti opere, interventi e contributi (comma 1).

E' poi previsto il solo controllo di legittimità con la riduzione a metà del termine relativo alla esecutività implicita degli atti deliberatori regionali (comma 3) e degli enti locali (comma 4). E' altresì eliminato il limite di 480 milioni relativo alla somministrazione dei fondi ai funzionari delegati effettuata ai sensi della disciplina recepita nel testo unico (comma 2).

Art. 48 - La pianificazione territoriale - che per i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati è configurata essenzialmente come obbligatoria (art. 34) - per quanto attiene ai comuni danneggiati trova nell'articolo in esame la propria disciplina, ispirata a criteri di semplice incentivazione. Sono presi in considerazione in particolare i comuni sismici, per i quali si prevede la facoltà dell'adozione o conferma dei piani esecutivi di zona, di insediamento produttivo e di recupero (commi 1 e 4), ma altresì l'applicazione della residua disciplina dell'art. 34, nonché l'esonero completo dalle spese per la redazione di siffatti strumenti urbanistici (comma 5).

Tali spese sono invece poste a carico dello Stato solo in ragione della metà, se si tratta di comuni danneggiati non dichiarati sismici che abbiano ritenuto di munirsi degli indicati piani esecutivi (comma 6).

Quanto ai piani più rilevanti, quelli di recupero, in mancanza della loro adozione è stabilito (comma 4) che la ricostruzione e la riparazione sono regolate dalla disciplina vigente ed è poi contemplato che la demolizione di immobili non colpiti dal sisma, prevista negli strumenti urbanistici, comporta la erogazione dei contributi indicati negli artt. 10 - 13, se ricollegabile al sisma (comma 7); in assenza di siffatto collegamento (comma 2), è precluso ogni beneficio anche nella ipotesi di inclusione degli immobili nei piani di recupero.

Art. 49 - L'esigenza della semplificazione delle procedure è alla base della disciplina quivi recepita, per la quale:

- la concessione prevista dalla legge n. 10/1977 (art. 9, lett. a - b) è sostituita da una autorizzazione, purché sussista conformità delle opere ai piani esecutivi (commi 1 e 2);
- è sospeso l'obbligo del versamento del contributo per il rilascio della concessione edilizia ad eseguire opere dipendenti dal sisma (comma 6) ovvero anche non dipendenti dal sisma stesso, ma realizzate nei comuni disastrati entro il 31 dicembre 1988 (comma 7);
- è consentita la ricostruzione in zone agricole in deroga agli indici di fabbricabilità, fatto salvo il limite del 30 per cento (comma 8).

In assenza poi di piano particolareggiato previsto dal piano generale, la concessione edilizia è ugualmente consentita previa formazione di piani di recupero, anche ad iniziativa dei privati rappresentanti almeno i 3/4 del valore degli immobili (commi 9 - 11).

Si prescinde, da ultimo, dai programmi pluriennali (previsti dalla legge n. 10 del 1977) per la attuazione entro il 31 dicembre 1989 degli strumenti urbanistici (comma 12). Tale termine, successivamente al testo unico, è stato di recente prorogato al 31 dicembre 1990 in forza dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1990, n. 128, della quale si è fatto cenno nella parte I.

Art. 50 - E' sancita la riduzione da 90 a 30 giorni del termine entro il quale la regione può proporre osservazioni ai fini dell'intesa in tema di progettazione di massima ed esecutiva e di localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale in difformità dei vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Art. 51 - Sono contemplate particolari semplificazioni procedurali concernenti interventi di ripristino e restauro dei beni culturali, come l'esonero da pareri e il passaggio al controllo successivo degli atti.

CAPO II
(Norme di organizzazione)

Art. 52-55 - La disciplina contenuta nel Capo II attiene a diversi profili dell'organizzazione, a cominciare da quello relativo alla nuova struttura universitaria per la Basilicata (art. 52-55), istituita con la legge n. 219 del 1981, in ordine alla quale sono state recepite solo le norme suscettibili di ulteriore applicazione.

Art. 56 - Identico criterio è stato seguito per la disciplina istitutiva della facoltà di ingegneria presso la facoltà degli studi di Salerno.

Art. 57 - Nell'art. 57 figurano le disposizioni con le quali le sezioni operative di soprintendenze localizzate in Campania sono state trasformate in autonome soprintendenze, nonché la disciplina diretta ad assicurare il completamento del piano straordinario per la riapertura e il funzionamento delle strutture culturali delle regioni colpite dal sisma e per il concentramento in località di ricovero dei relativi beni.

Art. 58 - Sezioni staccate ad Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania furono autorizzate con la normativa collocata nell'art. 58. L'operatività di detti uffici cessa con il 31 dicembre 1990.

Art. 59 - Le disposizioni introdotte con l'art. 2 della legge n. 80 del 1984, recepite nell'art. 59, operano limitatamente ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, che ancora non abbiano istituito o adeguato il proprio ufficio tecnico, ai sensi dell'indicato art. 2,

nonostante i gravosi compiti in tema di ricostruzione che essi sono tenuti ad espletare.

Art. 60 - Il personale precario adibito a mansioni impiegatizie, previa convenzione stipulata dai comuni delle regioni indicate nell'art. 1 in seguito al sisma, ha trovato sistemazione mediante la disciplina dell'art. 12 della legge n. 730 del 1986, alla quale è fatto rinvio unitamente alle integrazioni normative apportate alla stessa.

Nel comma 3 è recepita una disposizione diretta all'utilizzo da parte degli enti locali, mediante convenzione, di prestazioni professionali rese da liberi professionisti o persone giuridiche; tali prestazioni si configurano come locatio operis e per ciò stesso sono estranee all'ambito di operatività dei commi 1 e 2.

Art. 61 - La norma è diretta a munire i comuni maggiormente colpiti del segretario comunale, attesi i gravi compiti della ricostruzione cui fare fronte.

Art. 62-65- La disciplina recepita nei cennati articoli trova fondamento nell'ulteriore stanziamento di 60 miliardi autorizzato con l'art. 15, comma 16 della legge finanziaria per il 1986 (L.n. 41/1986), ancora in corso di utilizzazione, per il completamento dei programmi abitativi delle zone terremotate in esame, secondo le finalità e le modalità indicate rispettivamente negli artt. 63 e 64 e in applicazione delle procedure stabilite con l'art. 65.

Art. 66 - La normativa di detto articolo trova giustificazione in ordine a quelle ipotesi nelle quali al comando o all'assegnazione provvisoria non abbia fatto ancora seguito l'emanazione del provvedimento relativo al trasferimento definitivo.

Art. 67 - La disciplina quivi recepita si ricollega in particolare alla circostanza che le strutture carcerarie distrutte dal sisma potrebbero non essere state ancora tutte ricostruite.

art. 68 - Il beneficio equiparativo previsto nell'art. 68 in ordine al computo dei giorni lavorativi effettuati dai supplenti delle scuole private può assumere decisiva rilevanza (ai fini previdenziali) e ciò ha suggerito di recepire la relativa norma.

CAPO III
(Agevolazioni fiscali)

Art. 69 - E' disposto l'assoggettamento in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali degli atti di primo acquisto delle aree da destinare alla costruzione di edifici sostitutivi di edifici distrutti o da riparare (comma 1), ma a condizione che questi ultimi siano realizzati entro tre anni dall'acquisto dell'area (comma 2); il beneficio fiscale va riferito ad un'area comprensiva di quella coperta dalla costruzione e di altra non superiore al doppio di quest'ultima (comma 3); da tale limite si prescinde in ordine agli acquisti effettuati in comuni muniti di piano regolatore o di piano di fabbricazione, per i quali si applicano le relative norme speciali (comma 4).

Art. 70 - E' ivi contemplata l'esenzione delle domande, degli atti e dei contratti, connessi con l'attuazione della ricostruzione e dello sviluppo delle zone terremotate, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e dalle tasse di concessione governativa (comma 1); la stessa esenzione è prevista in ordine agli atti di cessione, permuta, assegnazione in proprietà, trasferimento di suoli e in genere a tutti gli atti che costituiscano attuazione

della normativa emanata in seguito al terremoto (comma 3).

Nel comma 4 sono riprodotte le agevolazioni fiscali introdotte subito dopo il sisma, sotto il profilo successorio, catastale, invim etc., ivi comprese quelle relative ai trasferimenti mortis causa di autoveicoli.

E' poi stabilito (cfr. comma 5) l'esonero degli importi dei contributi erogati alle imprese (delle zone terremotate a titolo di contributo) dal reddito di impresa, mentre nel comma successivo è recepita la disposizione diretta all'esonero dall'imposta di soggiorno dei terremotati costretti a vivere fuori del comune (di residenza alla data del sisma).

Art. 71 - E' ugualmente sottratta al complessivo reddito imponibile delle imprese che abbiano percepito indennizzi per effetto del sisma la parte non indennizzata (avuto riguardo all'ultimo valore dei beni riconosciuto prima del sisma ai fini dell'imposta sul reddito).

Art. 72 - Sempre in tema di indennizzi è quivi stabilito (comma 2) che gli importi indennizzati per effetto del sisma sono sottratti ai contributi vari previsti dalla normativa del testo unico e che non sono comunque cumulabili con altri contributi contemplati da una diversa disciplina (comma 1). Ove si tratti di imprese industriali e del terziario, peraltro, solo il 25 per cento della somma indennizzata è detratto dai contributi (ex articoli 27 e 28).

Non è stata inserita la condizione - presente nell'articolo 75, comma 4 della legge n. 219/1981 - che cioé siano mantenuti gli stessi livelli occupazionali esistenti alla data del sisma, in ragione del coordinamento con la disposizione dell'art. 8, comma 3, della legge n. 730 del 1986 (cfr. art. 27, comma 9, del testo unico), con la quale sono soppressi - ma non retroattivamente - i vincoli occupazionali ai fini dell'applicazione della disciplina del citato art. 27.

Art. 73 - E' quivi contemplata l'esenzione ILOR dei redditi dei fabbricati colpiti dai terremoti indicati nell'articolo 1 del testo unico (perché distrutti, inagibili o inabitabili) ed è disposta la loro ininfluenza ai fini della formazione del reddito imponibile IRPEF e IRPEG (comma 1).

Ove poi il valore degli investimenti effettuati per la ricostruzione superi il 50 per cento del valore degli impianti fissi preesistenti al sisma - ma con il limite di 6 miliardi (o di 8 miliardi, se trattasi di zone terremotate montane) - le imprese interessate sono considerate nuove imprese ai fini dell'esenzione decennale ILOR (comma 2).

Art. 74 - E' quivi collocata la disciplina, vigente fino al 31 dicembre 1989, relativa all'esenzione IVA nei confronti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nei comuni terremotati indicati nell'articolo 1 del testo unico, in dipendenza di contratti anche d'appalto, per la ricostruzione o la riparazione dell'edilizia privata, abitativa o produttiva e delle attrezzature, nonché dell'edilizia pubblica (comma-1). Senza limiti temporali è poi prevista (comma 2) l'agevolazione in ordine alle cessioni di beni inerenti alla infrastrutturazione industriale e alla realizzazione delle opere previste nei vari commi dell'articolo 39, nonché in ordine agli acquisti di nuove attrezzature diverse da quelle preesistenti (comma 3).

Art. 75 - Gli interessi maturati in favore di enti e istituzioni sui depositi finalizzati esclusivamente agli aiuti in favore dei terremotati sono esenti da ritenuta fiscale (comma 1), nel rispetto della procedura fissata nel comma 2.

Art. 76 - E' prevista una apposita procedura diretta a sottrarre i soggetti terremotati alle sanzioni pecuniarie per omessa domanda al PRA (nei

termini a suo tempo stabiliti) diretta alla cancellazione dallo stesso dei veicoli andati distrutti per effetto del sisma.

Art. 77 - E' disposta la sospensione della tassa annuale di concessione comunale relativa all'apertura degli esercizi di vendita al minuto in caso di completa distruzione dei locali commerciali per effetto del sisma e di mancato apprestamento di strutture provvisorie sostitutive (comma 1) e non si applica la disposizione concernente la revoca dell'autorizzazione per sospensione dell'attività (dell'esercizio di vendita) superiore a un anno (comma 2).

Alle imprese dell'industria, del commercio e dell'artigianato operanti in strutture provvisorie sostitutive (dei locali distrutti o danneggiati), realizzate in comuni disastrati o gravemente danneggiati non si applica la tassa per l'occupazione permamente e temporanea di spazi e aree pubbliche (comma 3).

Art. 78 - La condizione di soggetto terremotato è attestata dal sindaco ai fini fiscali.

TITOLO VII
(Norme finali e transitorie)

Art. 79 - E' stabilita nel comma 1 l'attribuzione ai prefetti dei compiti residui di ordinaria gestione e al Ministro per il coordinamento della protezione civile dei compiti relativi alle provviste finanziarie (comma 2) nell'arco temporale fissato dal Ministro del tesoro (comma 3).

Si vedano a tale ultimo riguardo le note all'articolo 79 inserite a pag. 171 e 172 del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 1990, relativo al testo unico.

Art. 80 - In tale articolo sono collocate disposizioni che concernono gli stessi comuni, colpiti però da più calamità.

La disciplina del comma 1 si riferisce ai territori dell'Irpinia, colpiti dal sisma del 1962, per i quali già nel 1984 (art. 3, L.n. 80 del 1984) era stato previsto che i terremotati del 1962 avrebbero potuto beneficiare delle provvidenze della legge n. 219 del 1981, previa domanda presentata entro il 31 dicembre 1984. Nel 1987 è stato poi stabilito l'accesso ai benefici di tale legge, sulla base della domanda prodotta ai sensi della legge n. 1431 del 1962, nonché delle priorità fissate dalla legislazione regionale. Con norma di coordinamento è stato precisato che a tal fine va considerata anche la domanda prodotta ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 80 del 1984.

Nel comma 2 sono presi in considerazione i territori dell'Irpinia e della Daunia colpiti dal sisma del 1930 e successivamente da quelli del 1980 e 1981 e si stabilisce che il CIPE deve prevedere interventi diretti al recupero di abitazioni malsane e degradate.

Art. 81 - E' quivi recepita una disciplina speciale in tema di dichiarazione di morte presunta (comma 1). Tale provvedimento può essere omesso in caso di dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco (comma 3), utilizzabile specialmente ai fini delle agevolazioni contemplate dal testo unico (comma 4), salva la restituzione dei contributi percepiti in caso di rigetto della istanza di dichiarazione di morte presunta (comma 5).

Art. 82 - In particolare, si sottolinea (cfr. comma 2) il diritto alla rendita (ivi disciplinata) spettante ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili. La norma è stata recepita per l'eventualità che taluni accertamenti medico-legali, relativi ai singoli beneficiari, siano ancora in fase di espletamento. Analoghi motivi sorreggono il

recepimento della disposizione del comma 4 (trattamento economico di malattia corrisposto agli inabili temporanei, di durata non superiore a sei mesi).

Art. 83 - Come disposto con l'art. 3, comma 1, al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal sisma si è provveduto anche con il ricavato dei prestiti esteri. Trattasi in particolare di prestiti contratti dal Ministro del tesoro (comma 1) e dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno (comma 2) e in entrambi i casi l'onere relativo all'ammortamento è assunto a carico dello Stato. In particolare la Direzione generale del tesoro continuerà a provvedere al pagamento delle rate di ammortamento agli istituti mutuanti, nonché al rimborso delle rate stesse a favore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, subentrata alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 84 - Subito dopo il sisma la BEI accordò allo Stato finanziamenti da utilizzare nella concessione di mutui di favore per la ricostruzione di strutture produttive e di infrastrutture economiche e sociali e nell'art. 84 è recepita la normativa concernente l'ammortamento da parte della Direzione generale del tesoro delle varie rate di detto finanziamento.

Nel comma 3 è recepita la identica disciplina in ordine al rimborso dei prestiti esteri contratti con banche o istituzioni estere diverse dalla BEI, nel limite di 2.200 miliardi, destinati, oltre che agli interventi conseguenti al bradisismo dell'area flegrea e alla realizzazione del programma abitativo nell'area di Napoli, anche agli interventi relativi agli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981.

Art. 85 - Oltre al finanziamento indicato nell'art. 84, la Bei concesse per il raggiungimento delle stesse finalità ad istituzioni creditizie e ad organismi pubblici mutui che continuano ad

essere assistiti per tutta la durata dell'ammortamento dalla garanzia dello Stato, anche in ordine al rischio di cambio.

Art. 86 - Sono quivi collocate le disposizioni ancora in vigore concernenti il collocamento in aspettativa degli amministratori di enti locali più duramente colpiti dal sisma, in considerazione delle pressanti cure connesse alla ricostruzione cui essi sono tenuti ad attendere. L'onere relativo alle retribuzioni è a carico degli enti pubblici ovvero del fondo ex art. 3 se trattasi di dipendenti da aziende private.

Art. 87 - Per il quinquennio 1986-1990 gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sono tenuti ad investire nei comuni terremotati di cui all'art. 1 a maggior intensità abitativa una aliquota (non superiore al 20 per cento) dei fondi destinati alla costruzione e all'acquisto di immobili (cfr. comma 1).

L'individuazione concreta della percentuale delle risorse da utilizzare per tali fini è effettuata per ciascun ente dal Ministro del lavoro mediante decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro (comma 2).

Per la durata di tre anni (1981-1983), in applicazione dell'art. 64 della legge n. 219 del 1981, le disponibilità finanziarie dell'INAIL derivanti da riserve tecniche e destinate ad investimenti immobiliari in base a specifiche disposizioni di legge, sono state finalizzate, in ragione del 50 per cento, alla costruzione nei comuni terremotati indicati nell'art. 1, di strutture sanitarie di base, di uffici pubblici e socio-sanitari e di alloggi di edilizia economico-popolare in forma cooperativa. Sono poi intervenute varie disposizioni dirette alla proroga della disciplina e da ultimo quella recata dall'art. 1, comma 3 della legge n. 48 del 1989, con la quale la proroga è stata stabilita fino al 31 dicembre 1989.

A tale particolare normativa d'intervento si riferisce il comma 3 dell'articolo 87.

Dell'indicata scadenza è stata stabilita, successivamente al testo unico, la proroga di un anno con l'articolo 4 della recente legge n. 128, secondo quanto anticipato nella Parte I.

Art. 88 - Trovano quivi collocazione tre specifiche disposizioni relative ad attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici.

La disposizione contenuta nel comma 1 va raccordata con quella dell'articolo 21, comma 4, la cui disciplina potrà essere sostituita - quanto all'entità dei compensi e al rimborso delle spese spettanti ai professionisti - da quella che il Ministro dei lavori pubblici ritenesse di fissare ai sensi dell'articolo 88, comma 1 in esame.

Nel comma 2 è stabilito il potere del predetto Ministro di provvedere alla riclassificazione sismica dei comuni terremotati.

Nel comma 3 è poi prevista una procedura di urgenza nel rilascio dell'autorizzazione ministeriale in favore di laboratori operanti in Basilicata e Campania ai fini dell'espletamento delle prove sui materiali da costruzione, ai sensi della normativa per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

Art. 89 - In vista di sollecite decisioni di merito, sono dettate disposizioni dirette a limitare a due mesi l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali sospensivi della esecuzione di provvedimenti diretti alla ricostruzione e allo sviluppo delle zone terremotate.

Art. 90 - E' previsto l'aumento fino alla metà delle pene concernenti taluni reati commessi per conseguire benefici disposti nell'unito testo unico (falsità ideologica sia del pubblico ufficiale commessa in atti pubblici e in certificati, sia dell'esercente un servizio di pubblica utilità,

sia dell'incaricato del pubblico servizio) e sono dettate disposizioni più severe in tema di circostanze aggravanti ed attenuanti. Viene poi equiparato nel comma 2 al peculato per distrazione l'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarietà (in favore delle popolazioni terremotate) per fini diversi da quello della utilizzazione a beneficio delle stesse.

Art. 91 - E' quivi recepita una disposizione relativa alla eccezionale presunzione ex lege della legittimità degli atti emanati nell'immediato periodo successivo alla calamità, con esclusione di quelli non diretti ad assicurare l'attività di soccorso ed i servizi necessari, nonché a soddisfare le esigenze primarie delle popolazioni. Mette conto al riguardo riportare le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato: "Fra le disposizioni originarie, deve essere citata a margine la sentenza della Corte Costituzionale n. 100 del 3 aprile 1987, con l'indicazione fra parentesi "(sentenza interpretativa di rigetto)" per rendere avvertito l'operatore della portata della sentenza della Corte Costituzionale sull'interpretazione del testo legislativo e quindi sull'effettivo modo di essere della norma.

Con tale sentenza la Corte ha, infatti, interpretato restrittivamente la disposizione dell'articolo 4 D.L. 57/82, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187, escludendo dalla presunzione di legittimità gli atti diretti a produrre effetti permanenti o definitivi e ritenendo inoperante tale presunzione, oltre che nell'ipotesi di reato, in caso di:

1) difetto di attribuzione del potere in capo all'autorità emanante;
2) violazione del disposto dell'articolo 42, comma 2, Cost.;
3) contrasto con i profili essenziali dei principali istituti giuridici."

Art. 92 - Gli alloggi prefabbricati nonché quelli monoblocco tipo containers e le roulottes, utilizzati per fronteggiare l'emergenza abitativa, sono stati trasferiti, rispettivamente, in proprietà o in uso, ai comuni con le disposizioni recepite nei commi 1 e 3 del presente articolo. Lo stesso trasferimento in proprietà è stato disposto in ordine ai prefabbricati destinati a uffici pubblici, con l'avvertenza che l'onere manutentorio è a carico degli enti che ne beneficiano (comma 2). Anche alla manutenzione degli altri prefabbricati provvedono i comuni, ai quali però sono a tal fine assegnati dal CIPE appositi fondi.

Art. 93 - E' riprodotta una disposizione diretta al recupero delle somme erogate subito dopo il sisma per l'esecuzione dei lavori più urgenti di riattazione degli immobili colpiti dalla calamità, qualora le opere non siano state completate entro il 1985.

Art. 94 - In base all'art. 2, ultimo comma del decreto legge n. 389 del 1987 - non convertito - si era concretizzato il silenzio-approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti (trasmessi prima del 27 marzo 1987 alle regioni dai comuni colpiti dal sisma del 1982), per il decorso del termine di 30 giorni dall'inoltro di detti strumenti urbanistici. Poiché il successivo decreto legge (n. 474/87) sul punto subì modifiche in sede di conversione, fu approvata con la medesima legge la disposizione, recepita nell'articolo 94, in assenza della quale la clausola di stile relativa alla sanatoria degli effetti prodotti dai precedenti decreti legge non convertiti (cfr. art. 109) avrebbe fatto conservare validità alle cennate fattispecie di silenzio-approvazione.

Art. 95 - I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori relativi all'edilizia abitativa privata,

assistiti da provvedimento di assegnazione del contributo che siano anteriori al 22 novembre 1987 non sono, rispettivamente, di tre mesi e di ventiquattro mesi, come stabilito a regime nell'art. 21, comma 1, ma sono rimessi all'apprezzamento del sindaco.

Quanto poi all'emanazione del provvedimento di assegnazione definitiva del contributo, nel comma 2, si stabilisce il termine di 90 giorni a decorrere dalla data del 22 novembre 1987 in ordine ai progetti esecutivi già presentati a tale data (per la norma a regime cfr. art. 19, comma 9).

Art. 96 - In sostanza la norma è diretta a stabilire che sono senza oneri per interessi - così come disponeva in via generale l'art. 61, ultimo comma della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, poi derogato dall'art. 20 della legge n. 513 del 1977 - i finanziamenti concernenti l'edilizia residenziale, se disposti in ordine ai comuni terremotati e in corso alla data del sisma. Le somme per interessi eventualmente corrisposte a tale data sono computate in conto ammortamento del capitale da restituire.

Art. 97 - Introduce una interpretazione autentica della normativa regolante il trattamento di integrazione salariale, diretta a specificare che nel medesimo sono incluse anche le quote di anzianità maturate dai lavoratori collocati in cassa integrazione.

Art. 98 - Gli interventi per l'edilizia abitativa privata, come già esaminato in sede di commento agli articoli 10,11 e 13, possono consistere anche in contributi dell'8 per cento sui mutui di durata massima ventennale contratti dai privati e la regolamentazione in materia è data dalle clausole contenute in una convenzione tipo (tra i comuni e le banche) definita dal Ministero del tesoro. E' da sottolineare che l'onere relativo a detti contributi grava fino al 1989 sul fondo

di cui all'art. 3 e successivamente su un apposito capitolo da istituire nel bilancio dello Stato.

Art. 99 - Si stabilisce il termine del 30 giugno 1989 per la presentazione dei progetti relativi alle domande di agevolazioni per l'edilizia privata da parte dei cittadini di Teana, solo di recente riconosciuto comune terremotato.

Art. 100 - Si fa obbligo di predisporre il programma degli ulteriori interventi e del connesso fabbisogno finanziario sulla base dell'accertamento dello stato di attuazione degli interventi già finanziati e della loro compatibilità con quelli previsti dalla legge per il Mezzogiorno (avuto riguardo alle agevolazioni alle attività produttive). A tal fine il termine ordinatorio di 60 giorni previsto a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 291 del 1988 è stato riferito più opportunamente all'entrata in vigore del testo unico.

Art. 101 - Poiché, rispetto alla disciplina introdotta con la legge n. 219 del 1981, quella recata dal D.L. n. 19 del 1984 (L.n. 80/1984) era più favorevole, ne fu stabilita l'applicazione ai procedimenti in corso, tali ritenendosi quelli non ancora pervenuti alla fase della riscossione del saldo finale del contributo. Con norma di coordinamento si è precisato che tale riscossione va riferita alla data del 31 marzo 1989, termine questo rinvenibile nell'articolo 18, comma 5.

Art. 102 - E' sancita la equiparazione alle opere pubbliche di quelle realizzate con le donazioni dei privati, avuto riguardo alle procedure espropriative e di occupazione.

Art. 103 - Alla misura dell'aumento del prezzario delle tariffe ufficiali per la esecuzione nelle tre

regioni maggiormente colpite dal sisma delle opere pubbliche o private - indipendentemente dal loro collegamento con il sisma stesso - è posto un obiettivo limite, individuato nell'incremento del costo d'intervento fissato dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 104 - Al fine di assicurare celerità all'opera di ricostruzione, con tale norma si è consentito fino al 31 dicembre 1989 l'esecuzione dei piccoli lavori relativi alla ricostruzione stessa ad imprese di piccole dimensioni, che sono reperibili perciò in loco, in alternativa ad imprese iscritte nell'albo nazionale dei costruttori, e perciò di dimensioni più consistenti, peraltro presenti in scarso numero nelle zone interessate. Come già anticipato nella Parte 1, nella recente legge n. 128 del 31 maggio 1990 (art. 2, comma 1) è stata prevista la proroga del termine al 31 dicembre 1992 ed è stato ivi (cfr. comma 2) pure sancito con norma retroattiva al 1° gennaio 1990 in base all'art. 29 di detta legge n. 128, l'aumento dell'importo da 200 á 300 milioni.

Art. 105 - Il limite di 24 miliardi previsto nell'art. 39, comma 3, in ordine agli investimenti incentivabili ai fini dell'insediamento industriale nelle aree del cratere è elevato fino al massimo di 50 miliardi per le iniziative in corso alla data del 26 gennaio 1987.

Art. 106 - Sono recepite disposizioni di favore in tema di oneri per consumi di energia elettrica sopportati dai terremotati ospitati in prefabbricati leggeri o containers o monoblocco.

Art. 107 - E' prevista l'ammissibilità ai contributi (artt. 10-14) degli interventi autonomamente effettuati dagli interessati su immobili terremotati. Ne è stata però configurata quale condizione la avvenuta produzione dei documenti indicati nel secondo comma e nel quinto comma dell'articolo 18 nei termini ivi previsti, rispettivamente, del 31 marzo 1984 e del 31 marzo 1989.

Art. 108 - Si recepisce una specifica disposizione in tema di eventuali oneri residui alla data dell'entrata in vigore della legge 18 aprile 1984, n. 80, per occupazioni temporanee o espropriazioni.

Art. 109 - E' quivi prevista una sorta di delegificazione della normativa in materia di procedure attuative degli interventi, secondo la formulazione suggerita dal Consiglio di Stato.

Art. 110 - Riproduce la consueta clausola di sanatoria in ordine alle disposizioni dei vari decreti legge che hanno preceduto il D.L. n. 474/1987, soppresse in sede di conversione di quest'ultimo.

Sull'eccezione prevista nell'art. 94 si rinvia al commento concernente tale articolo.

Art. 111 - Va sottolineato l'obbligo del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno della relazione sul complesso degli interventi da inviarè al Parlamento due volte l'anno.

Nonostante le obiettive difficoltà di applicazione, nel comma 2 risulta recepita la norma relativa alla imprecisata e generica riserva di stanziamento in favore delle regioni colpite dal terremoto, che si colloca a fianco (o nell'ambito?) della riserva generale in favore delle regioni meridionali prevista dall'articolo 107 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente agli stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni dello Stato, individuati secondo le procedure previste dalla legge n. 64 del 1986, nonché in ordine agli investimenti effettuati dalle aziende autonome e dagli enti pubblici a carattere nazionale.

Nel comma 3 è collocata la disciplina sanzionatoria dell'inosservanza di detta specifica riserva.

Si sottolinea, in ordine ai commi 2 e 3, che ai fini della modificazione delle norme quivi recepite, in vista di una loro possibile applicazione, sarebbero stati necessari al Governo poteri innovativi più estesi, non circoscritti cioè al coordinamento.

Art. 112 - E' sancita l'abrogazione delle varie disposizioni ancora vigenti contrastanti o incompatibili con il testo unico emanate dal 1980 in poi in ordine alle zone terremotate indicate nell'art. 1. Sono eccettuate quelle che sebbene non recepite nel testo unico, non sono con questo incompatibili o contrastanti.

A fronte perciò di una disposizione non recepita, non può dedursene in via assoluta la sua abrogazione.

In genere, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989 sono state recepite. Tuttavia, ove per mera svista si sia verificata qualche omissione, la norma di salvaguardia dell'articolo 112 statuisce la vigenza della disposizione omessa, sempre che, ovviamente, se ne accerti, caso per caso, il suo carattere "compatibile" e cioé non contrastante con il testo unico (si pensi, ad esempio, alle rimodulazioni degli importi di spesa - di cui agli artt. 3, ultimo comma, e 45 - previste nelle varie tabelle annesse alla annuale legge finanziaria).

Art. 113 - Nella Parte I (n. 3.1 - parte finale) è stata anticipata la finalità di detto rinvio, rapportabile alla circostanza che dopo il 31 dicembre 1989 e prima dell'entrata in vigore del testo unico è intervenuta qualche disposizione - non recepibile perciò nel testo unico - modificativa di altra presente nel testo unico stesso, come quella recata dall'articolo 3, comma 7, del decreto legge n 40 del 1990 - in materia di proroga del termine relativo all'esenzione IVA disciplinata nell'articolo 74, comma 1 - riprodotta nell'articolo 3, comma 8 del D.L. n. 90/1990 in corso di conversione.

Il Ministro: MISASI

AVVERTENZA: si veda nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990 l'avviso di rettifica concernente il testo unico.

90A2833

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651361) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.